

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

Area: PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E STRUMENTI DI SVILUPPO LOCALE

DETERMINAZIONE

N. G00483 del 21/01/2019

Proposta n. 746 del 21/01/2019

Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013 Misura 04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli" – Tipologia di Operazione 4.2.3 "Investimenti nelle imprese agroalimentari per la produzione e l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili." Approvazione del bando pubblico per l'attuazione della presente Tipologia di Operazione e la raccolta ed il trattamento delle domande di sostegno/pagamento.

Proponente:

Estensore	PANDOLFI PAOLO	_____
Responsabile del procedimento	ANDREOTTI RENATO	_____
Responsabile dell' Area	R. ALEANDRI	_____
Direttore Regionale	M. LASAGNA	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013 Misura 04 *“Investimenti in immobilizzazioni materiali”* art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 4.2 *“Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”* – Tipologia di Operazione 4.2.3 *“Investimenti nelle imprese agroalimentari per la produzione e l’approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili.”* Approvazione del bando pubblico per l’attuazione della presente Tipologia di Operazione e la raccolta ed il trattamento delle domande di sostegno/pagamento.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al Personale”*;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi

pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 994/2014 della Commissione del 13 maggio 2014 che modifica gli allegati VIII e VIII *quater* del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l'Allegato I del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II, III e VI del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Reg. (UE) n. 1242/2008 della Commissione che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO la Decisione di Esecuzione C(2014) 8021 del 29/10/2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 dell'Italia;

VISTO la Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015 con la quale è stato approvato il programma di sviluppo rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTA la D.G.R. n. 147 del 05/04/2016 con la quale sono state approvate le Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali;

VISTA la Deliberazione Giunta Regionale n. 479 del 17/07/2014 avente ad oggetto: Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)8079 del 17 novembre 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 657 del 25 novembre 2015 concernente "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015";

VISTA la Determinazione n. G01542 del 12 febbraio 2014, avente ad oggetto: Reg. (UE) n.1305/2013 – Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2020 del Lazio. Attività di consultazione del Partenariato. Approvazione dei documenti “Analisi del contesto e identificazione dei fabbisogni”, “Azioni da adottare per il coinvolgimento del partenariato”, “Consultazione online del partenariato”;

VISTA la Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 avente ad oggetto: “Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.” con la quale è stato approvato il documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”;

VISTA la Determinazione n. G03871 del 18/04/2016 avente ad oggetto: “Regolamento (UE) n.1305/2013 - Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2020. Approvazione Produzioni Standard ed approvazione degli Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese.”;

VISTO il Decreto 25 gennaio 2017 n. 2490 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che reca la "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

VISTA la DGR n. 133 del 28/03/2017 avente per oggetto “Reg.(CE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Disposizioni regionali di attuazione per la per le misure “a investimento”;

TENUTO CONTO che i regimi di aiuto previsti nell’ambito delle varie misure del PSR 2014/2020 del Lazio sono attivati con specifici bandi pubblici con i quali sono definite le condizioni per la presentazione ed il trattamento delle domande di sostegno e di quelle di pagamento, nonché le modalità di accesso ai benefici previsti dalla misura con indicazione, tra l’altro, dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità per la concessione dei finanziamenti e l’individuazione degli obblighi e degli impegni che il beneficiario è tenuto ad adempiere ed al cui rispetto è correlata l’erogazione degli aiuti concessi;

DATO ATTO che sulla base delle indicazioni dettate dall’Autorità di Gestione del PSR Lazio 2014/2020 nonché dall’Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale della Direzione regionale Agricoltura è stato definito lo stanziamento di euro 1.500.000,00 per la Misura 04 – Sottomisura 4.2 – Tipologia di Operazione 4.2.3 a valere sul presente bando pubblico;

DATO ATTO che per la gestione delle domande di aiuto/pagamento che saranno raccolte ai sensi del Bando pubblico approvato con la presente Determinazione, si applicano, per quanto non espressamente previsto nello stesso bando pubblico e laddove pertinente, le “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” approvate con D.G.R. n. 147/2016.

RITENUTO di approvare il testo del Bando pubblico per l’attuazione Misura 04 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli” – Tipologia di Operazione 4.2.3 “Investimenti nelle imprese agroalimentari per

la produzione e l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili." allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, insieme con gli allegati Relazione Tecnica e Dichiarazione PMI;

DETERMINA

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare il testo del Bando pubblico per l'attuazione della Misura 04 *"Investimenti in immobilizzazioni materiali"* art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 4.2 *"Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli"* – Tipologia di Operazione 4.2.3 *"Investimenti nelle imprese agroalimentari per la produzione e l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili."* allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le disposizioni per l'attuazione della presente Tipologia di Operazione e per la raccolta ed il trattamento delle domande di sostegno/pagamento nonché gli allegati Relazione Tecnica e Dichiarazione PMI;

Avverso il presente Provvedimento amministrativo definitivo è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell'atto, laddove prevista.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca www.agricoltura.regione.lazio.it e sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS".

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Ing. Mauro LASAGNA

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA



(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

BANDO PUBBLICO 2019

MISURA M04

*“Investimenti in immobilizzazioni materiali”
(art. 17 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)*

SOTTOMISURA 4.2

*“Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o
dello sviluppo dei prodotti agricoli”*

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.2.3

*“Investimenti nelle imprese agroalimentari per la produzione e
l’approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili”*

INDICE

Premessa

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Obiettivi e finalità

Articolo 3 – Ambito territoriale di intervento

Articolo 4 – Soggetti beneficiari

Articolo 5 – Tipologie di intervento e spese ammissibili. Decorrenza delle spese

Articolo 6 – Agevolazioni previste

Articolo 7 – Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni

Articolo 8 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Articolo 9 – Modalità e Termini per la presentazione della domanda di sostegno

Articolo 10 – Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie

Articolo 11 – Dotazione finanziaria del bando

Articolo 12 – Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Articolo 13 – Provvedimenti di concessione

Articolo 14 – Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe

Articolo 15 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Articolo 16 – Varianti ed adeguamenti tecnici

Articolo 17 – Presentazione delle domande di pagamento

Articolo 18 – Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Articolo 19 – Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Articolo 20 – Controlli in loco

Articolo 21 – Controlli e applicazione di riduzioni, revoche, sanzioni

Articolo 22 – Stabilità delle operazioni

Articolo 23 – Controlli ex post

Articolo 24 – Altre disposizioni

Articolo 25 – Ricorsi

Articolo 26 – Disposizioni generali

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

PREMESSA

Il presente bando pubblico, nell'ambito della **Misura 4** "*investimenti in immobilizzazioni materiali*" - **Sottomisura 4.2** "*Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli*" del PSR 2014/2020 del Lazio, attiva la

Tipologia di operazione 4.2.3

**“Investimenti nelle imprese agroalimentari per la produzione e l’approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili”
(d’ora in poi Misura 4.2.3)**

ARTICOLO 1

Definizioni

Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, all'art. 2 del Regolamento delegato (UE) n.640/2014 e quelle pertinenti di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

ARTICOLO 2

Obiettivi e finalità

La presente operazione ha come scopo quello di favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia.

Tale operazione introduce un regime di sostegno per le imprese agroalimentari che realizzano nella Regione Lazio investimenti materiali e/o immateriali per la trasformazione, la trasformazione e commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca, *finalizzati* all'approvvigionamento e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'Allegato I.

I settori produttivi per i quali sono previsti gli investimenti sono:

- Ortofrutticolo
- Vitivinicolo
- Lattiero/Casario
- Carne
- Olivicolo
- Ovicaprino
- Cerealicolo
- Florovivaistico

Per avere accesso ai benefici i soggetti richiedenti devono proporre investimenti che:

a. siano coerenti con la **Priorità P5** cui l'operazione stessa concorre:

“Incentivare l’uso efficiente delle risorse ed il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale”;

b. siano coerenti con la **Focus Area 5C** in cui si colloca:

“favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia”;

c. mirino al soddisfacimento del fabbisogno specifico **F.9**:

“Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione”

ARTICOLO 3

Ambito territoriale di intervento

L’ambito territoriale interessato dall’applicazione del bando è rappresentato dall’intero territorio regionale *del Lazio*. Gli investimenti, pertanto, dovranno essere *in ogni caso* ubicati su detto territorio. Per il rispetto di detta condizione, nel caso di trasformazione, trasformazione e commercializzazione attuata da azienda agricola, l’ammissibilità al finanziamento è consentita a condizione che il centro aziendale, costituito dagli edifici rurali indicati nel fascicolo aziendale, oppure almeno il 51% della superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale, anch’essa indicata nel fascicolo aziendale, ricadano nel territorio della Regione Lazio.

Nel caso di investimenti che riguardano strutture operative/impianti destinati alla trasformazione, trasformazione e commercializzazione, attuati da imprese agroindustriali, da cooperative, è necessario che gli stessi ricadano nel territorio regionale.

ARTICOLO 4

Soggetti beneficiari

Possono accedere ai benefici previsti dal presente bando:

1. le imprese agroindustriali, le imprese agricole singole o associate e le società cooperative che svolgono attività di trasformazione, di trasformazione e commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato - esclusi i prodotti della pesca, così distinte:

- microimprese, piccole e medie imprese;
- imprese intermedie (imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro);
- grandi imprese.

Per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese si applicano le disposizioni di cui all’allegato 1 al Reg. (UE) n. 702/2014;

Nel caso di imprese agricole singole o associate per accedere ai benefici previsti dal presente bando i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (agricoltore attivo). Per la definizione della figura di “agricoltore attivo” si fa riferimento ai decreti ministeriali attuativi del primo pilastro della Politica Agricola Comune (PAC) e delle relative circolari esplicative emanate dall’AGEA Coordinamento. Tale status deve essere riportato e validato nel fascicolo unico aziendale.

Il prodotto finale può non ricadere nell’allegato I del Trattato. Qualora ricorra tale fattispecie saranno introdotte le limitazioni previste dal quadro normativo di riferimento (aiuto in *de minimis*).

Si precisa che:

- per trasformazione di prodotti agricoli si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- per commercializzazione di un prodotto agricolo si intende: la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;
- per sviluppo dei prodotti agricoli si intende l'introduzione di tecnologie e procedure tese a sviluppare prodotti nuovi o di qualità superiore, ad aprire nuovi mercati soprattutto nel contesto della filiera corta;
- gli investimenti relativi alla commercializzazione dei prodotti in uscita sono ammissibili purché tale attività sia correlata alla trasformazione dei prodotti agricoli in entrata di cui all'Allegato I del Trattato;
- non è ammissibile la sola vendita al dettaglio *se non collegata alle attività di trasformazione svolte dall'impresa*;

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Qualora i beneficiari siano anche produttori della materia prima agricola, questa deve rappresentare un quantitativo inferiore al 40% rispetto al totale della materia prima trasformata, trasformata e commercializzata.

Ai fini dell'ammissibilità al regime di aiuto attivato con il presente Bando la trasformazione e commercializzazione deve riguardare, sia in entrata (prodotto da trasformare) sia in uscita (prodotto trasformato), i prodotti agricoli ricompresi nell'Allegato I del Trattato UE. Nel caso in cui il prodotto in uscita (prodotto trasformato) non sia ricompreso nell'Allegato I del Trattato UE il finanziamento, come specificato al successivo articolo 6, è concesso in regime di "de minimis" (Reg. UE 1407/2013). Per un'identificazione puntuale dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato UE, laddove non direttamente desumibile da detto Allegato, ci si avvale della classificazione utilizzata per la Tariffa doganale d'uso integrata (TARIC) raggiungibile al seguente indirizzo <https://aidaonline7.agenziadogane.it/nsitaricinernet/TaricServlet> ed alla Nomenclatura tariffaria e statistica [regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987] e relative "Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea" [G.U. C76 dell'Unione Europea comunicazioni e informazioni 04/03/2015]. Detti riferimenti possono essere utilizzati quali strumenti per l'individuazione/classificazione dei prodotti agricoli nell'ambito dei capitoli, voci e sottovoci dell'universo dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato. Qualora necessario suddetti strumenti, possono essere utilizzati anche in maniera complementare.

ARTICOLO 5

Tipologie di intervento e spese ammissibili. Decorrenza delle spese.

Sono ritenuti ammissibili interventi, per investimenti materiali e/o immateriali che riguardino almeno uno degli aspetti seguenti:

- realizzazione di digestori (assimilati a contenitori dove si svolge il processo biochimico che produce biogas) inferiore ad 1 MW di potenza per la raccolta di sottoprodotti agroalimentari o deiezioni animali;
- acquisto e installazione di gruppi elettrogeni specifici per produrre energia dalla combustione del biogas;
- acquisto e installazione impianti collegamento per mettere in rete l'energia prodotta;
- realizzazione e/o posa in opera di vasche di raccolta del digestato per il trattamento di separazione solido/liquido;
- acquisto e installazione, per la sola finalità di autoconsumo, di impianti per il recupero e la distribuzione di energia termica all'interno dell'unità produttiva oggetto dell'investimento, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.

Spese ammissibili

Nell'ambito delle tipologie di intervento suddette sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali quali:

A. costruzione e ristrutturazione di beni immobili e relativa impiantistica;

B. acquisto o leasing di nuove macchine e attrezzature;

C. spese generali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle precedenti lettere A. e B., nei limiti massimi del 12% della spesa sostenuta ammissibile e comunque nel rispetto dei massimali stabiliti nella Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" – Capitolo 5 "Spese generali" - disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Procedure attuative". Per il calcolo del massimale relativo alle spese generali di ciascuna operazione/progetto deve essere utilizzato il foglio di calcolo approvato con la Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016 pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema informativo".

D. spese per investimenti immateriali, connessi agli investimenti materiali di cui sopra, quali:

1. acquisto di software dedicati ai processi produttivi di trasformazione, commercializzazione dei prodotti;
2. acquisto di brevetti e licenze;
3. organizzazione di sistemi di gestione della qualità e della sicurezza alimentare connessi al progetto presentato;

La somma degli importi relativi alle spese generali di cui alla lettera C. e delle spese per la realizzazione degli investimenti immateriali di cui alle lettere D. non possono superare, nel loro complesso, il 20% della spesa totale ammessa per la realizzazione degli investimenti materiali di cui alle lettere A. e B.. In ogni caso la spesa ammessa per la voce relativa ad "acquisto di brevetti e licenze" di cui alla precedente lettera D. non può essere superiore al 10% degli investimenti materiali di cui alle lettere A. e B..

In ogni caso, la somma degli importi relativi alle spese per investimenti materiali di cui alle precedenti lettere A. e B., dovrà essere almeno pari all'80% dell'ammontare complessivo delle spese ammesse.

Per la verifica della congruità delle spese relativamente alle tipologie di intervento ritenute ammissibili nell'ambito attuativo della presente tipologia di operazione si fa riferimento, per quanto di pertinenza:

- a) per le opere edili, le opere stradali e infrastrutture a rete, la sistemazione di aree a verde, impianti elettrici, impianti tecnologici, le opere idrauliche e i costi della sicurezza alle “tariffe dei prezzi 2012 regione lazio” approvati con la deliberazione della giunta regionale del lazio n. 412 del 06/08/2012, disponibile sul sito istituzionale della regione www.regione.lazio.it/ lavori
- b) per tettoie, magazzini e per ricoveri di macchine e attrezzature ai prezzi allegati alla determinazione dirigenziale n G04375 del 29/04/2016 (**ALLEGATO 5**), disponibili sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative” ed utilizzando il foglio di calcolo riportato nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema informativo”;
- c) per le macchine/attrezzature trainate o portate e le macchine semoventi i costi di riferimento di cui ai prezzi allegati alla determinazione dirigenziale n G04375 del 29/04/2016 (**ALLEGATO 6**), disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative” e nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema informativo” - “Valori massimi per macchine e attrezzature”.

Si fa presente che, qualora l'intervento proposto preveda la realizzazione di investimenti riconducibili alle suindicate lettere b) e c) di cui alla Determinazione n. G04375 del 29/04/2016 “Reg (UE) n. 1305/2013 – prezzi di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” è fatto obbligo, per le verifiche di congruità della spesa, attenersi ai valori e ai relativi costi di riferimento nella stessa riportati.

Nel caso in cui i manufatti a servizio delle attività siano relativi a tipologie di costruzione che non rientrino nella fattispecie contemplate nella determinazione n. G04375 del 29/04/2016 di cui sopra si dovrà predisporre il relativo computo metrico estimativo. In tal caso per le verifiche di congruità delle voci di costo dovrà farsi riferimento ai prezzi regionali di cui alla DGR 412/2012.

Per le spese generali di cui alla richiamata lettera C) del presente paragrafo e dell'articolo 45 – comma 2 del Reg (UE) n. 1305/2013, oltre al rispetto dei massimali stabiliti di cui alla richiamata Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 e per il quale dovrà essere utilizzato il suddetto foglio di calcolo di cui alla Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016, dovrà essere adottata una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa o, in alternativa, un parere di congruità di un comitato di valutazione dell'ordine o del collegio professionale.

Nel caso in cui la macchina operatrice o l'attrezzatura non rientri tra quelle contemplate nell'Allegato 6 alla suindicata determinazione n. G04375 del 29/04/2016 o comunque nel caso in cui i valori di riferimento non siano ricavabili dai prezzi di cui ai punti precedenti, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) ed accompagnate da una valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da un tecnico abilitato. Tali preventivi devono essere accompagnati da una relazione tecnico/economica, redatta da un tecnico abilitato, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo. Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Per le voci di costo relative a beni e servizi, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

Nel caso in cui l'intervento programmato preveda investimenti riconducibili all'ambito di applicazione di più "tipologie di operazioni" della sottomisura 4.2 e qualora l'investimento programmato non sia scorporabile, dovrà essere presentata un'unica domanda di sostegno a valere sul bando pubblico relativo alla tipologia di operazione con prevalenza economica.

Decorrenza dell'ammissibilità delle spese

In ossequio al principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno di cui al presente bando, ad eccezione delle spese generali (articolo 45(2) del Reg UE n. 1305/16) di cui alla lettera D. del presente articolo, comunque per un periodo non superiore ai 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda.

Nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno o nel caso in cui la domanda non sia ammessa al finanziamento per carenza di fondi, le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione. Pertanto, restano completamente a carico degli stessi soggetti richiedenti.

In ogni caso per l'eleggibilità delle spese sostenute prima della ammissibilità della domanda di sostegno i soggetti richiedenti sono comunque tenuti a comunicare agli uffici istruttori regionali l'inizio dei lavori.

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a sostegno le seguenti spese:

- acquisto di beni immobili;
- acquisto terreni;
- acquisto di macchine, impianti o attrezzature usate;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- Contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita. Per la definizione di detti interventi si rinvia alle disposizioni recate dalla Determinazione dirigenziale n. G03831 del 15 aprile 2016 disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Procedure attuative";
- interventi/investimenti di mera sostituzione. Per l'individuazione degli "investimenti di mera sostituzione" si rinvia alle disposizioni recate dalla richiamata Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020";
- manutenzione ordinaria di macchine, impianti ed attrezzature già esistenti, riparazioni;
- acquisto di motrici di trasporto;
- spese per la commercializzazione o la trasformazione di prodotti conferiti, come riportati nei relativi contratti di fornitura e acquisto, provenienti da paesi extracomunitari;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- acquisto di attrezzature ricreative, attrezzature da ufficio ed altri arredi;
- spese di noleggio di macchine ed attrezzature;
- spese per realizzazione di alloggi e abitazioni per il personale dipendente;
- spese relative all'IVA;
- spese amministrative, di personale, ed oneri sociali a carico del beneficiario;

- spese relative ad investimenti considerati spese correnti della gestione annuale dell'impresa;
- spese relative al contratto di leasing e le spese accessorie quali il margine del concedente, le spese di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi e la garanzia del concedente, in linea con quanto specificato nel documento P.S.R. approvato e nella determinazione n. G03831 del 15/04/2016 "Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020";
- spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- spese relative ad investimenti da realizzare, diversi dagli investimenti strutturali per i quali è richiesta l'immediata cantierabilità, che alla data della presentazione della domanda di sostegno risultassero privi del certificato di agibilità.

ARTICOLO 6

Agevolazioni previste

Sono previsti finanziamenti nelle seguenti tipologie di sostegno:

- a. Contributo in conto capitale: da calcolarsi in percentuale sul costo totale ammissibile dell'intervento;

Intensità della spesa pubblica:

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura massima del 40% della spesa ammessa.

L'aliquota del sostegno è, per tutti i soggetti beneficiari, elevabile al 60% nel caso di progetti collegati ad una fusione di organizzazione di produttori.

Nel caso delle "grandi imprese" e delle "imprese intermedie", come definite nell'articolo 4 "soggetti beneficiari" del presente bando pubblico, l'intensità massima dell'aiuto è pari al 30% della spesa ammessa.

Nel caso in cui il prodotto finale (prodotto in uscita) non ricada tra quelli inclusi nell'allegato I del Trattato il contributo è concesso nel rispetto del regime "*de minimis*".

Il sostegno pubblico con la presente Misura 4.2.3 non può comunque mai superare il 60% della spesa ammessa.

Nel caso in cui l'investimento aziendale sia realizzato a valere su più tipologie di operazione della stessa sottomisura 4.2, il contributo concesso per ciascuna domanda di sostegno presentata in adesione ai diversi bandi pubblici è compatibile e interamente cumulabile.

Il sostegno pubblico concesso con la presente tipologia di operazione nel caso cumulato con altri forme di contributo non può in ogni caso oltrepassare l'intensità di spesa pubblica prevista dal presente bando. Rimangono fermi eventuali divieti di cumulo stabiliti dalla normativa vigente.

Massimali:

Per gli interventi finanziati sono fissati i seguenti limiti:

- Euro 1.500.000,00 quale limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile per tutti i soggetti beneficiari;
- Euro 50.000,00 quale limite minimo del costo totale del progetto ammissibile a finanziamento.

Il costo totale dell'investimento non può mai essere superiore o inferiore ai limiti di cui ai punti precedenti.

Nel caso di partecipazione congiunta dello stesso soggetto beneficiario a più tipologie di operazione della misura 4.2, si applica la seguente condizione:

- il vincolo relativo al limite massimo fissato per il costo totale degli investimenti va ricondotto al totale dell'investimento aziendale complessivo cumulato relativo a tutte le tipologie di operazione attivate per la stessa sottomisura 4.2 il quale cumulo non deve superare il più alto dei limiti massimi stabilito per singola tipologia di operazione. Rimane fermo che per le singole domande di sostegno sono di riferimento i massimali stabiliti per ciascuna tipologia di operazione.

ARTICOLO 7

Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni

I soggetti richiedenti debbono possedere, al momento della presentazione della domanda di sostegno, i seguenti requisiti e soddisfare alle seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99) aggiornato;
2. dimostrare che l'investimento proposto determini una ricaduta positiva per i produttori agricoli nella filiera agroalimentare assicurando una concreta ricaduta economica nel settore primario. Tale condizione dovrà essere dimostrata sulla base di conferimenti/acquisti della materia prima con i produttori di base;
3. dimostrare, per almeno il biennio successivo alla realizzazione dell'investimento, che la materia prima conferita sia per almeno il 60% di provenienza extra aziendale;
Le imprese agroindustriali, le imprese agricole singole o associate e le società cooperative che svolgono attività di trasformazione, di trasformazione e commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli dovranno dimostrare che per le loro attività utilizzano prodotti agricoli primari di provenienza extra aziendale in misura almeno pari al 60% delle produzioni lavorate riferite all'impianto interessato all'investimento programmato, forniti, da produttori agricoli di base singoli e associati. La valutazione dei vantaggi economici per i produttori primari sarà garantita attraverso la presentazione di contratti di fornitura/acquisto o altra documentazione;
4. dimostrare l'esistenza di concreti sbocchi di mercato per i prodotti finiti cui l'investimento è rivolto;
5. dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto tecnico-logistico;
6. dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto della sostenibilità finanziaria;
7. dimostrare il miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'impresa. A tal fine il richiedente deve:
 - a) predisporre il **“business plan”** utilizzando l'applicativo Business Plan On Line (BPOL) della Rete Rurale Nazionale accessibile dalla piattaforma SIAN implementandolo con i dati economici e finanziari della propria azienda. Ai fini del soddisfacimento del requisito relativo al miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale del

soggetto richiedente, il BPOL, come elaborato dall'applicativo ISMEA, deve produrre il risultato "MIGLIORA";

b) predisporre **una relazione tecnica** riguardante gli investimenti che intende realizzare secondo lo schema allegato al presente Bando.

Inoltre in detta relazione tecnica dovranno essere riportati tutti i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso delle priorità da attribuire nell'ambito dei criteri di selezione o per la verifica delle altre condizioni di ammissibilità.

I dati implementati nel sistema informativo, che dovranno essere coerenti con i contenuti della relazione tecnica, saranno elaborati ai fini del calcolo degli indicatori economici e finanziari da utilizzare per le verifiche sul miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'azienda. Per il calcolo dei suddetti indicatori si tiene conto della metodologia e delle modalità operative definite dal documento allegato alla determinazione dirigenziale G03871 del 18 aprile 2016 come da ultimo integrata con la determinazione G06624 del 10 giugno 2016;

8. rientrare in una dimensione minima e massima di investimento da realizzare;
9. i beneficiari, per accedere al regime di aiuti, dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di impegnarsi a condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni.. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai sette anni successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario;
10. dimostrare, per gli interventi strutturali, l'immediata cantierabilità dell'investimento programmato fatta salva la deroga concessa per la dimostrazione di tale requisito dopo il termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Sono concessi 120 giorni, dopo la pubblicazione della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria e l'elenco dei progetti ammissibili, per procedere all'integrazione documentale per l'attestazione del requisito. In ogni caso l'adozione del formale provvedimento di concessione a favore del beneficiario è subordinato alla verifica ed al soddisfacimento del requisito dell'immediata cantierabilità. Il progetto è ritenuto cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione dei lavori previsti. In ogni caso, qualora al momento della presentazione della domanda di sostegno non sia stata presentata tutta la documentazione attestante l'immediata cantierabilità, dovrà essere almeno dimostrata la presentazione della richiesta di rilascio del Permesso a Costruire, ove previsto, oppure la presentazione della dichiarazione firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato qualora le opere vengano realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A. o altri titoli abilitativi, o soggette alla disciplina della "edilizia libera". Nei casi di presentazione della C.I.L.A. o della .S.C.I.A., il requisito dell'immediata cantierabilità si intende soddisfatto qualora siano trascorsi i tempi previsti dalla normativa vigente in materia di controlli, senza alcuna osservazione da parte del Comune. Tale condizione sarà comprovata da una dichiarazione dell'Amministrazione competente al rilascio titolo, attestante la conclusione del periodo per l'eventuale comunicazione, rispettivamente di diniego e di divieto di prosecuzione dell'attività;

11. nell'ambito delle valutazioni relative ai criteri di selezione di cui all'articolo 10 che segue, l'investimento programmato dovrà raggiungere almeno il punteggio minimo, pari a 25, come stabilito nel successivo Articolo 10 "Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie";
12. dimostrare di concorrere in modo significativo alla riduzione delle emissioni di gas metano e altri gas effetto serra;
13. prevedere che la materia prima utilizzata in entrata non deve essere un prodotto alimentare;
14. prevedere che l'energia prodotta sia utilizzata esclusivamente per autoconsumo.

Gli investimenti finalizzati all'approvvigionamento e utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari, potranno essere finanziati solo se rispettano i criteri minimi di efficienza energetica riportati nell'Allegato 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 che prevede l'attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Per le imprese di nuova costituzione, dovrà comunque essere presentato un piano di sviluppo aziendale per dimostrare il miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale della nuova impresa, fermo restando il rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui al presente articolo.

Gli investimenti relativi alla commercializzazione dei prodotti ottenuti dalla trasformazione (prodotti in uscita) sono ammissibili purché tale attività sia correlata alla trasformazione dei prodotti agricoli in entrata di cui all'Allegato I del Trattato.

Per interventi che prevedono lavori di importo superiore a 1.000.000,00 di euro, per la cui realizzazione sia concesso, un contributo pubblico che superi il 50% del costo totale dell'investimento ammesso al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) il beneficiario, per l'individuazione delle ditte e l'affidamento dei lavori, è tenuto al rispetto delle procedure previste in materia di appalti pubblici.

Non è consentito avere in corso sulla medesima tipologia di operazione (Misura 4.2.2) più domande di sostegno. La domanda di sostegno è da intendersi in corso fino alla data di presentazione della domanda di saldo finale con la documentazione di rendicontazione completa.

Nell'ambito delle valutazioni relative ai criteri di selezione di cui all'articolo 10 che segue, l'investimento programmato dovrà raggiungere almeno il punteggio minimo, pari a **20 punti**, da ottenere sommando almeno n. **2 (due) criteri di selezione**, come stabilito nel successivo Articolo 10 "Criteri di selezione"

Demarcazione OCM

L'ammissibilità degli investimenti rispetta le limitazioni di intervento dettate dalle disposizioni delle OCM e dagli orientamenti regionali in materia di complementarietà contenuti nel capitolo 14 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Impegni e obblighi

Il beneficiario è comunque tenuto al rispetto dei seguenti obblighi ed impegni:

1. mantenere, per almeno il biennio successivo alla realizzazione dell'investimento ovvero per una durata non inferiore a 2 (due) anni successivi al pagamento del saldo finale, gli impegni assunti con i contratti di fornitura/acquisto della materia prima o con le altre forme alternative previste dal bando. E' consentita la facoltà al soggetto beneficiario di modificare o integrare i contratti fermo restando l'obbligo di dimostrare la fornitura della materia prima conferita di provenienza extra aziendale per almeno il 60% della produzione totale annua da trasformare nell'impianto interessato all'investimento programmato. Nel caso in cui sia accertato che la percentuale di materia prima proveniente dai produttori agricoli sia inferiore a quella dichiarata e riportata nei contratti si procederà al recupero del contributo erogato, in conformità alle disposizioni adottate dall'Autorità di Gestione del Programma nell'ambito per la definizione del sistema delle riduzioni e esclusioni della presente misura;
2. eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti finanziati con il presente provvedimento di concessione, nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie richiamate nel provvedimento di concessione;
3. effettuare i pagamenti relativi alle spese sostenute, pena il mancato riconoscimento e rimborso delle stesse, nel pieno rispetto delle modalità ritenute ammissibili ovvero quelle specificate nel capitolo 7 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio" allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016. Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti;
4. mantenere la proprietà o la disponibilità degli immobili ove viene realizzato l'investimento nonché la conduzione dell'attività per un periodo minimo di **7 (sette) anni** a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno, pena la decadenza dall'aiuto;
5. se l'operazione finanziata prevede lavori di importo complessivo superiore a 1.000.000,00 di euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), per la cui realizzazione sia concesso, un contributo pubblico che superi il 50% del costo totale dell'investimento ammesso al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) il beneficiario per l'individuazione delle ditte e l'affidamento dei lavori, è tenuto al rispetto delle procedure previste in materia di appalti pubblici;
6. se l'operazione finanziata prevede lavori di importo complessivo superiore a 1.000.000,00 di euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), per la cui realizzazione sia concesso, un contributo pubblico che superi il 50% del costo totale dell'investimento ammesso al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) il beneficiario, pena la decadenza dagli aiuti, per l'individuazione delle ditte e l'affidamento dei lavori, è tenuto al rispetto delle procedure previste in materia di appalti pubblici;

7. effettuare gli investimenti ammessi al finanziamento nel rispetto del cronoprogramma approvato con l'ammissibilità della domanda di sostegno

Il beneficiario, inoltre, deve rispettare i seguenti impegni ex-post:

8. in applicazione dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 il beneficiario deve restituire il contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale:
 - cessi o rilocalizzi l'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
 - effettui un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico;
 - apporti una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
11. non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'ADA competente. In caso di inadempienza il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'indebito percepito maggiorato degli interessi;

Impegni ex-post contratti di fornitura

Gli impegni assunti con i contratti di fornitura/acquisto della materia prima, sono successivi al completamento dell'investimento e decorrono dalla data di pagamento del saldo finale per una durata non inferiore a 2 (due) anni.

E' consentita la facoltà al soggetto beneficiario di modificare o integrare i contratti fermo restando l'obbligo di dimostrare la fornitura della materia prima conferita di provenienza extra aziendale per almeno il **60%** della produzione totale annua da trasformare nell'impianto interessato all'investimento programmato.

Nel caso in cui sia accertato che la percentuale di materia prima proveniente dai produttori agricoli sia inferiore a quella dichiarata e riportata nei contratti si procederà al recupero del contributo erogato, in conformità alle disposizioni recate in materia di riduzioni e sanzioni come definite nel sistema dei controlli.

Ulteriori e specifici impegni ed obblighi sono stabiliti nel provvedimento di concessione e tra questi quelli relativi ai tempi ed alle modalità di realizzazione degli investimenti e quelli di carattere generale.

In caso di inadempienza o di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dal beneficiario con la concessione del premio, è di applicazione il sistema delle sanzioni (riduzioni/controlli) definito in coerenza con il quadro normativo di riferimento. Nel caso in cui il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti comporti la pronuncia della decadenza totale dell'aiuto con esclusione dall'aiuto, si procede alla revoca dell'intero contributo concesso ed il beneficiario e' tenuto alla restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi. Nel caso di decadenze parziali si procede all'applicazione delle riduzioni dell'aiuto concesso nel rispetto delle disposizioni attuative della misura.

ARTICOLO 8

Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Con la domanda di sostegno dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

1. **Relazione Tecnica** che dovrà essere compilata secondo i contenuti previsti nella traccia allegata al presente bando secondo quanto già previsto al punto 6 lettera b) dell'articolo 7. Detta relazione dovrà prendere in conto e descrivere tutti gli elementi progettuali dell'investimento programmato e dovrà consentire la valutazione complessiva del progetto, ivi inclusa l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione e la valutazione del miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'impresa, nonché le modalità nel rispetto delle quali si è proceduto alle verifiche della congruità e ragionevolezza della spesa, per le quali dovranno essere richiamate le modalità utilizzate per la quantificazione delle varie voci di spesa (preventivi di spesa, prezzi e costi di riferimento, computi metrici, foglio di calcolo per le spese generali e relativi preventivi o certificazioni di spesa, ecc.). Inoltre, dovrà essere dichiarata e attestata l'immediata cantierabilità dell'investimento programmato. La Relazione Tecnica deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale, abilitati all'esercizio delle professioni ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. **“Business Plan”** che l'applicativo informatico (BPOL) della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN rende disponibile a seguito dell'implementazione dei dati economici e finanziari dell'azienda.
3. **Foglio di calcolo** per il computo delle “spese generali” di cui alla Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016.
4. **Preventivi o altra documentazione** per la dimostrazione della ragionevolezza dei costi.
5. **Atti progettuali e computo metrico estimativo analitico** dei lavori, laddove previsto, relativi agli investimenti programmati, che dovranno tener conto delle disposizioni, di cui al precedente articolo 5, impartite in ordine alla ragionevolezza e congruità delle spese. Il costo previsto per l'investimento dovrà essere suddiviso per le categorie di spese. Per “categorie di spese” si intendono le “tipologie di intervento”, nel rispetto della classificazione utilizzata per la compilazione delle domande di sostegno e per l'articolazione del piano finanziario delle spese ammissibili riportato nel provvedimento di concessione del contributo.
6. **Contratti di fornitura/acquisto della materia prima stipulati a norma dell'Art. 62 della L. 24 marzo 2012 n. 27.**

I contratti di fornitura/acquisto della materia prima di provenienza extra aziendale, devono esplicitare le condizioni concordate tra le parti e l'obbligo, da parte del titolare della domanda di sostegno, di ritirare il prodotto alle migliori condizioni di mercato, per una durata non inferiore a 2 (due) anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo finale.

Il conferimento del prodotto potrà essere dimostrato, al momento dell'inoltro dell'istanza, tramite la presentazione di contratti di fornitura/acquisto stipulati a norma dell'Art. 62 della L. 24 marzo 2012 n. 27 debitamente firmati e corredati dalla fotocopia dei documenti di identità dei contraenti.

In alternativa ai contratti di fornitura/acquisto possono essere presentati:

- per le Organizzazioni di Produttori, Cooperative agricole o Consorzi di cooperative, comprese quelle con vincolo di conferimento: elenco dei propri associati conferitori di prodotto oggetto di intervento, riportanti i dati anagrafici, l'ubicazione dell'azienda, la

superficie interessata, la produzione conferita per qualità e quantità, a firma del presidente del consiglio di amministrazione;

- per il comparto olivicolo, idonea documentazione (Registro di carico e scarico su portale SIAN) tesa a dimostrare la capacità e le modalità di approvvigionamento della materia prima evidenziando la ricaduta dei benefici sui produttori di base;
- nel caso di prodotti per i quali “particolari situazioni strutturali della filiera”, rendono oggettivamente impossibile la stipula di contratti di fornitura con i produttori di base, può essere presentata idonea documentazione alternativa con la quale dovrà essere specificata e dimostrata la capacità e le modalità di approvvigionamento della materia prima, evidenziando la ricaduta dei benefici sui produttori di base. Si considerano quali “particolari situazioni strutturali della filiera” quelle nelle quali la struttura organizzativa della filiera sia caratterizzata da un numero elevato di piccoli produttori che realizzano quantitativi limitati dello specifico prodotto a condizione che l’impresa richiedente dichiari sotto la propria responsabilità la sussistenza di consolidati rapporti commerciali.

7. **Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari per la realizzazione dell’operazione.**

Dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria a dimostrare la cantierabilità dell’iniziativa progettuale - Permesso a Costruire, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), altre autorizzazioni o pareri - riportanti la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato all’intervento. Dovrà essere indicata la data relativa al rilascio dell’ultimo provvedimento acquisito per l’immediata cantierabilità. Qualora la domanda di sostegno risulti incompleta, l’integrazione documentale per la dimostrazione dell’immediata cantierabilità può essere effettuata anche successivamente al termine fissato per la presentazione della domanda di sostegno e comunque entro i **centoventi (120) giorni** successivi alla data di pubblicazione sul BURL della determinazione dirigenziale di autorizzazione alla concessione del contributo. In ogni caso l’adozione del formale provvedimento di concessione del contributo è subordinato all’acquisizione di tutta la documentazione mancante.

In sintesi, qualora non sia disponibile tutta la documentazione attestante la immediata cantierabilità, in allegato alla domanda di sostegno dovrà essere, comunque, presentata,

- la richiesta di rilascio del Permesso a Costruire ove previsto, riportante la data di presentazione in Comune;

oppure:

- una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato, che le opere saranno realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A. o altro eventuale titolo abilitativo, o soggette alla disciplina della “edilizia libera” .

8. Per gli impianti a Biomassa ed a Biogas, ai sensi della L.R. n. 16 del 16/12/2011 (art. 3, c. 1 e c. 4):

- per potenze dell'impianto inferiori ad 1 MW e superiori a 50 kW soggette a PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) da trasmettere al Comune di riferimento almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori;
- per potenze comprese tra 0-50 kW Comunicazione da trasmettere al Comune di riferimento;
- per potenze comprese tra 0-200 kW Comunicazione da trasmettere al Comune di riferimento, se realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici e in regime di Scambio sul posto.

9. **Agibilità**

Nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l'acquisto e la relativa messa in opera di impianti di produzione, macchine ed attrezzature, l'impresa dovrà presentare i relativi documenti attestanti la piena disponibilità ed agibilità dei locali destinati all'installazione di tali dotazioni.

10. **Dichiarazione di informazioni relative alla qualifica di PMI**

Tale dichiarazione dovrà essere prodotta utilizzando il Modello di "Dichiarazione Informazioni relative alla qualifica di PMI" allegato al presente Bando, che sintetizza, nel rispetto della normativa, i parametri e la metodologia per il calcolo della dimensione dell'impresa.

11. **Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone e per le cooperative, oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario produrre:**

a) deliberazione dell'organo competente con la quale si richiama:

- l'atto costitutivo e/o lo statuto,
- gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;

ed a seguire, nello specifico:

- si approva il progetto;
 - si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di sostegno nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
 - si assumono gli impegni specificati nel modello unico di domanda e nel fascicolo regionale di misura/azione;
 - si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
 - si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso;
 - si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l'investimento specificando, il titolo di possesso, la durata residua (almeno 7 anni dal momento della presentazione della domanda di aiuto).
 - si dichiara di essere a conoscenza dell'impegno di condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni.
 - si dichiara di essere a conoscenza dell'impegno di non distogliere dalla prevista destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;
- c) bilanci degli ultimi tre anni (almeno un anno per le società di recente costituzione), con attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Dovrà essere presentata, inoltre, la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo compreso tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa.

12. Documentazione comprovante l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione.

Oltre a quanto già esplicitato nella relazione tecnica dovrà essere allegato ogni documento utile per dimostrare e consentire la verifica sul possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei punteggi inerenti i criteri di selezione.

Altre disposizioni

La Relazione Tecnica di cui al punto 1, gli elaborati progettuali di cui al punto 3.5 e quella per la dimostrazione dell'immediata cantierabilità di cui al punto 5.7 devono essere sottoscritti da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale relativamente alle tipologie di investimento programmate ed abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda fatte salve eventuali deroghe previste nel presente bando.

ARTICOLO 9

Modalità e Termini per la presentazione della domanda di sostegno

La presentazione della domanda di sostegno deve avvenire entro le ore 23.59 del 60° (sessantesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando pubblico. Nel caso la scadenza ricada in giorno festivo il termine è prorogato alle ore 23.59 del giorno immediatamente successivo.

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell'1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.

Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca.

I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

I soggetti interessati possono presentare la domanda avvalendosi, per la compilazione, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.

Il modulo di delega, per l'abilitazione da parte della Regione alla compilazione della domanda di sostegno, è scaricabile dal portale "LAZIO EUROPA", raggiungibile all'indirizzo <http://www.lazioeuropa.it> nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre i **cinque (5) giorni** lavorativi che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del *potenziale* beneficiario, inviando una scansione tramite PEC all'indirizzo: agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

La compilazione, la stampa e la presentazione (di seguito rilascio informatico) della domanda di sostegno deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore

(AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione delle domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell'OTP utilizzando l'apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "sistema informativo".

Tutti gli elaborati progettuali presentati a corredo della domanda di sostegno per i quali è prevista la firma di un tecnico abilitato, come richiamato al precedente articolo 8, prima di essere allegati elettronicamente alla domanda di sostegno, dovranno essere convertiti in formato PDF ed essere firmati dal tecnico con apposita firma digitale.

Nel caso in cui il documento da allegare sia un'autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi della 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario avrà l'onere di custodire l'originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l'Amministrazione ne richieda la visione.

La domanda si intende presentata al momento del **rilascio informatico** sulla piattaforma SIAN, allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Durante la presentazione della domanda di sostegno e comunque prima del suo rilascio informatico, il richiedente o un soggetto dallo stesso delegato deve compilare il - Business Plan (BPOL) - utilizzando l'applicativo della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN. Una volta compilato, il Business Plan On Line (BPOL) dovrà essere salvato in formato PDF ed allegato alla domanda di sostegno sottoscritto dal soggetto richiedente.

Le modalità di compilazione del **Business Plan On Line** (BPOL) sono riportate nell'apposito **Manuale Utente** raggiungibile dalla finestra iniziale dello stesso applicativo ISMEA.

E' consentita la presentazione congiunta da parte di uno stesso soggetto, nell'ambito di una stessa fase temporale di raccolta, di più domande di sostegno a valere su bandi pubblici relativi a diverse tipologie di operazione afferenti alla stessa sottomisura 4.2. In tal caso, a fronte di più domande di sostegno, il richiedente, relativamente all'investimento aziendale considerato nel suo complesso, dovrà provvedere alla presentazione di un'unica relazione tecnica, che nella descrizione degli investimenti programmati tenga conto dell'azienda considerata nel suo insieme, e di un unico piano aziendale, anch'esso da predisporre considerando l'impresa nel suo insieme. Tali elaborati, oltre ad eventuali altri documenti, dovranno essere allegati, in formato digitale a ciascuna domanda di sostegno.

Come già specificato nel precedente articolo 5 del presente bando pubblico nel caso in cui l'intervento programmato preveda investimenti riconducibili all'ambito di applicazione di più "tipologie di operazioni" della sottomisura 4.2 e qualora l'investimento programmato non sia scorporabile, dovrà essere presentata un'unica domanda di sostegno a valere sul bando pubblico relativo alla tipologia di operazione con prevalenza economica.

Ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli obblighi e gli impegni riportati nel modello di domanda di sostegno.

I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente e riportati nella domanda di sostegno, fermo restando che in fase di controllo amministrativo, si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi.

Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte della struttura competente.

La correzione e l'adeguamento degli **errori palesi** della domanda di sostegno può essere effettuata, su iniziativa del soggetto richiedente in qualsiasi momento ma non oltre il termine fissato dal presente bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno. Per la definizione degli errori palesi si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 27 "Errori palesi" del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" allegato I alla DGR n. 147/16.

ARTICOLO 10

Criteri di selezione

Ai fini della individuazione delle domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione e le modalità per l'attribuzione dei punteggi, sui quali il Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 Lazio ha espresso il proprio parere favorevole e le modalità per l'attribuzione dei punteggi stessi.

Le domande di sostegno attivate con la presente Misura 4.2.3 e ritenute ammissibili al finanziamento, concorreranno, a formare un'unica graduatoria regionale, in ordine decrescente, sulla base delle priorità riconosciute e del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie sulle domande di sostegno con riferimento ai criteri di selezione riportati nella tabella che segue:

PSR 2014/2020 del LAZIO - CRITERI DI SELEZIONE

MISURA 4.2.3 Investimenti nelle imprese agroalimentari per la produzione e l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili

TIPOLOGIA DI PRIORITA'	PRINCIPIO	CODICE	CRITERI	PUNTEGGIO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER TIPOLOGIA DI PRIORITA'
PRIORITA' AZIENDALI	Maggiori garanzie oggettive di positiva ricaduta dei benefici dell'investimento sui produttori agricoli di base	4.2.3.B	Contratti di fornitura/acquisto del prodotto nel medio periodo o certezza del conferimento. La priorità viene attribuita se, al momento della presentazione della domanda di sostegno, vengono presentati contratti di fornitura/acquisto che interessano almeno l'80% delle produzioni lavorate dall'impianto interessato dall'investimento programmato, di durata almeno pari a due anni a de correre dalla realizzazione del progetto stipulati secondo le normative vigenti o nel caso in cui il conferimento sia effettuato dagli stessi soci.	9	9	18
		4.2.3.C	Contratti di acquisto stipulati con OP riconosciute come definiti dall'art. 152 del Reg. (UE) n. 1308/2013.	9	9	
PRIORITA' RELATIVA ALLA MATERIA PRIMA UTILIZZATA	Tipologia di materia prima utilizzata con specifica priorità per gli effluenti zootecnici	4.2.3.D	Materia prima utilizzata per la produzione di energia. Priorità per il riutilizzo degli effluenti zootecnici. Per l'attribuzione della priorità si applica il principio della prevalenza economica.	9	9	19
	Modalità di utilizzo dell'energia prodotta sia termica che elettrica	4.2.3.Ea	Modalità di utilizzo di energia elettrica. La priorità è concessa a progetti che prevedono il recupero e la distribuzione di energia elettrica all'interno dell'unità produttiva oggetto dell'investimento. Per l'attribuzione della priorità si applica il principio della prevalenza.	7	10	
		4.2.3.Eb	Modalità di utilizzo di energia termica. La priorità è concessa a progetti che prevedono il recupero e distribuzione di energia termica all'interno dell'unità produttiva oggetto dell'investimento (recupero del calore da impianti produttivi). Per l'attribuzione della priorità si applica il principio della prevalenza.	10		
PRIORITA' RELATIVA AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI DELLO SVILUPPO RURALE	Minore Impatto ambientale, inteso come occupazione di spazi e recupero di strutture preesistenti	4.2.3.F	Riconversione di spazi e recupero di strutture preesistenti. La priorità è concessa a progetti che prevedono il recupero di strutture preesistenti per la produzione e approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili.	7	7	43
		4.2.3.G	Acquisizione della prevalenza del prodotto agricolo da trasformare nel raggio di 70 Km di distanza. La priorità viene attribuita se la prevalenza del prodotto agricolo da trasformare proviene da contratti di conferimento stipulati con produttori di base il cui centro aziendale ricade a distanza di 70 Km dall'impianto di trasformazione.	12	12	
	Carattere innovativo delle tecnologie utilizzate e tra questi interventi per lo stoccaggio dell'energia in correlazione con l'installazione di reti intelligenti	4.2.3.Ha	Innovazioni tecnologiche con brevetti/licenze. La priorità è attribuita agli investimenti che prevedono l'introduzione di macchinari e attrezzature innovative, impianti e sistemi innovativi per la produzione e l'approvvigionamento dell'energia da fonti rinnovabili. Per l'attribuzione della priorità si fa riferimento esclusivamente a innovazioni con brevetto/licenze registrate nei cinque anni precedenti la pubblicazione del bando.	6	8	
		4.2.3.Hb	Investimenti che introducono innovazioni di prodotto/processo/organizzativa: investimenti con una diretta connessione con le innovazioni incluse nell'elenco (catalogo) regionale delle innovazioni elaborato sulla base delle Mis. 124 del PSR 2007/2013 e della misura 16.2 PSR 2014/2020.	8		
		4.2.3.I	Stoccaggio dell'energia	6		

	Maggiore impatto positivo sull'ambiente e sul clima	4.2.3.La	Intervento che prevede la realizzazione di digestori per la raccolta di sottoprodotti agroalimentari o deiezioni animali.	10	10	
		4.2.3.Lb	Interventi che prevedono l'installazione, per la sola finalità dell'autoconsumo, di impianti per il recupero e distribuzione di energia termica all'interno dell'unità produttiva.	8		
		4.2.3.Lc	Interventi che prevedono l'acquisto e l'installazione di gruppi elettrogeni specifici per produrre energia dalla combustione del biogas.	8		
PRIORITA' TERRITORIALI	Possibile ripetitività della tecnologia nell'ambito agricolo/industriale caratterizzante l'area geografica di intervento	4.2.3.M	Facilità di riutilizzo della tecnologia nell'area geografica di intervento . La priorità è attribuita ad investimenti che prevedono il facile riutilizzo della tecnologia nell'area geografica di intervento. In questo caso l'attribuzione della priorità avviene nel caso in cui si utilizza una tecnologia in uso ed operativa già presente sul territorio di riferimento (provinciale).	7	7	7
PRIORITA' SETTORIALI	Priorità settoriali	4.2.3.Na	Progetti che prevedono interventi per l'efficiamento energetico aziendale realizzati da soggetti che trasformano/commercializzano prodotti agricoli provenienti da aziende agricole che operano nel settore zootecnico .	13	13	13
		4.2.3.Nb	Progetti che prevedono interventi per l'efficiamento energetico realizzati da soggetti che trasformano/commercializzano prodotti agricoli provenienti da aziende agricole che operano nel settore ortofrutticolo .	10		
		4.2.3.Nc	Progetti che prevedono interventi di efficientamento energetico realizzati da soggetti che trasformano/commercializzano prodotti agricoli provenienti da aziende agricole che operano nel settore vitivinicolo o olivicolo .	7		
Punteggio massimo ottenibile					100	100
PRIORITA' RELATIVA ALLE ZONE COLPITE DAL SISMA	Localizzazione dell'azienda con forte priorità per quelle ricadenti nelle zone colpite dal sisma ed in particolare i 12 comuni delimitati dall'allegato alla L.229/2016 e successive mm e ii (comuni del cratere)	4.2.3.O	Imprese ricadenti in una delle zone colpite dal sisma ed in particolare i 15 comuni delimitati dall'allegato alla L.229/2016 e successive mm e ii (comuni del cratere) (*)	30	30	30
PUNTEGGIO MINIMO (*) : 25 punti da ottenere sommando almeno n. 2 criteri di selezione						

Per i casi di ex-aequo (parità di punteggio) si terrà conto dell'età del soggetto con preferenza ai soggetti più giovani

I requisiti soggettivi e le condizioni stabilite per il riconoscimento delle priorità e la relativa attribuzione del punteggio debbono essere possedute dal soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno. Nel caso in cui il punteggio è attribuito per attività e investimenti da realizzarsi nell'ambito dell'iniziativa finanziata, gli stessi dovranno essere descritti nel "Business Plan" (BPOL) e nella relazione tecnica. Per taluni requisiti e condizioni, laddove esplicitato, vi è l'obbligo di mantenerne il possesso anche dopo la presentazione della domanda di sostegno e la formale concessione del contributo.

Si riportano di seguito, per ciascun criterio di selezione, le modalità e le condizioni per la valutazione delle priorità e l'attribuzione dei relativi punteggi:

- **Criterio 4.2.3.B** Contratti di fornitura/acquisto del prodotto nel medio periodo o certezza del conferimento.

La priorità viene attribuita se, al momento della presentazione della domanda di sostegno, vengono presentati contratti di fornitura/acquisto che interessano almeno l'80% delle produzioni lavorate dall'impianto interessato dall'investimento programmato, di durata almeno pari a due anni a decorrere dalla realizzazione del progetto, stipulati secondo le normative vigenti, o nel caso in cui il conferimento sia effettuato dagli stessi soci.

- **Criterio 4.2.3.C** - Contratti di acquisto stipulati con OP riconosciute come definiti dall'art. 152 del Reg. (UE) n. 1308/2013.

La priorità viene attribuita se la prevalenza (51%) del prodotto agricolo da trasformare dell'impianto interessato all'investimento programmato proviene da contratti di conferimento stipulati con OP riconosciute.

- **Criterio 4.2.3.D** - Materia prima utilizzata per la produzione di energia. Priorità per il riutilizzo degli effluenti zootecnici.

La priorità è attribuita per i soggetti trasformatori che operano nel settore zootecnico e che pertanto trasformano e/o commercializzano prodotto agricolo conferito da produttori primari che operano nel settore zootecnico. L'attribuzione del comparto viene effettuata, con riferimento al prodotto lavorato dal soggetto trasformatore nell'impianto oggetto di investimento, in applicazione del criterio della prevalenza economica (51% riferito alla materia prima lavorata).

- **Criterio 4.2.3.Ea** - Modalità di utilizzo di energia elettrica.

La priorità è concessa a progetti che prevedono il recupero e la distribuzione di energia elettrica all'interno dell'unità produttiva oggetto dell'investimento. Per l'attribuzione della priorità si applica il principio della prevalenza economica (51% rispetto all'energia prodotta).

- **Criterio 4.2.3.Eb** - Modalità di utilizzo di energia termica.

La priorità è concessa a progetti che prevedono il recupero e distribuzione di energia termica all'interno dell'unità produttiva oggetto dell'investimento (recupero del calore da impianti produttivi). Per l'attribuzione della priorità si applica il principio della prevalenza (51% rispetto all'energia prodotta).

- **Criterio 4.2.3.F** - Riconversione di spazi e recupero di strutture preesistenti.

La priorità è concessa a progetti che prevedono il recupero di strutture preesistenti per la produzione e approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili.

- **Criterio 4.2.3.G** - Acquisizione della prevalenza del prodotto agricolo da trasformare nel raggio di 70 Km di distanza.

La priorità viene attribuita se la prevalenza del prodotto agricolo da trasformare proviene da contratti di conferimento stipulati con produttori di base il cui centro aziendale ricade ad una distanza inferiore ai 70 Km dall'impianto di trasformazione, come dimostrato dai contratti di conferimento.

- **Criterio 4.2.3.Ha** - Innovazioni tecnologiche con brevetti/licenze.

Per l'attribuzione della priorità si fa riferimento esclusivamente a innovazioni con brevetto/licenze registrate nei cinque anni precedenti la pubblicazione del bando. La priorità è attribuita nel caso l'operazione preveda investimenti che per l'acquisto o la messa in opera di macchinari e attrezzature innovative, di impianti e altri sistemi innovativi per la produzione e l'approvvigionamento dell'energia da fonti rinnovabili, nonché per investimenti che migliorano

l'organizzazione aziendale. La priorità è attribuita nel caso in cui l'investimento innovativo rappresenti almeno il 30% del costo complessivo dell'operazione ammissibile.

- **Criterio 4.2.3.Hb** - Investimenti che introducono innovazioni di prodotto/processo/organizzativa: investimenti con una diretta connessione con le innovazioni incluse nell'elenco (catalogo) regionale delle innovazioni elaborato sulla base delle Mis. 124 del PSR 2007/2013 e della misura 16.2 PSR 2014/2020.

La priorità è attribuita alle operazioni che realizzano investimenti, nell'ambito di quelli ritenuti ammissibili al finanziamento e pertanto con esclusione delle attività riconducibili a spese di gestione e funzionamento dell'azienda, che hanno una diretta connessione con le innovazioni di ricomprese nel "catalogo delle innovazioni regionale". Con Determinazione dirigenziale dell'Autorità di Gestione del PSR n. G17574 del 24/12/2018 sono stati individuati e definiti, nell'ambito del "catalogo delle innovazioni regionali" le tipologie di investimento che possono essere utilizzate per l'ottenimento della priorità e l'attribuzione del relativo punteggio. Detti investimenti devono rappresentare almeno il 30% del costo complessivo dell'operazione ammissibile, devono essere descritti nella relazione tecnica e ricompresi nel piano degli investimenti del BPOL e, nell'ambito dello stesso, ne dovranno essere valutati gli effetti sulla gestione aziendale. Il "catalogo delle innovazioni regionale" può essere implementato anche con innovazioni derivanti dalle attività svolte nell'ambito delle specifiche misure di altri PSR regionali, fermo restando che dette innovazioni dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame della Regione Lazio, rese pubbliche prima della chiusura dei termini per la presentazione delle domande e, previa istruttoria da parte delle strutture regionali competenti, considerate valide, associando ad esse le tipologie di investimento ritenute funzionali ai fini dell'attribuzione della priorità.

- **Criterio 4.2.3.I** - Stoccaggio dell'energia
La priorità è attribuita ai progetti che prevedono lo stoccaggio dell'energia per una capacità almeno pari al 20% della produzione media giornaliera annua.

- **Criterio 4.2.3.La** - Intervento che prevede la realizzazione di digestori per la raccolta di sottoprodotti agroalimentari o deiezioni animali.

Criterio 4.2.3.Lb - Interventi che prevedono l'installazione, per la sola finalità dell'autoconsumo, di impianti per il recupero e distribuzione di energia termica all'interno dell'unità produttiva.

Criterio 4.2.3.Lc - Interventi che prevedono l'acquisto e l'installazione di gruppi elettrogeni specifici per produrre energia dalla combustione del biogas.

La priorità di cui ai suddetti criteri 4.2.3.La, 4.2.3.Lb e 4.2.3.Lc è attribuita in funzione della tipologia di intervento specificata nella descrizione del criterio, prevista nell'investimento programmato. Per il riconoscimento della priorità si applica il principio della prevalenza economica.

- **Criterio 4.2.3.M** - Facilità di riutilizzo della tecnologia nell'area geografica di intervento.
La priorità è attribuita ad investimenti che prevedono il facile riutilizzo della tecnologia nell'area geografica di intervento. In questo caso l'attribuzione della priorità avviene nel caso in cui si utilizzi una tecnologia in uso ed operativa già presente sul territorio di riferimento, individuato in ambito provinciale.
- **Criterio 4.2.3.Na** - Progetti che prevedono interventi per l'efficientamento energetico aziendale realizzati da soggetti che trasformano/commercializzano prodotti agricoli provenienti da aziende agricole che operano nel settore zootecnico.

La priorità è attribuita per i soggetti trasformatori che operano nel settore zootecnico e che pertanto trasformano e/o commercializzano prodotto agricolo conferito da produttori primari che operano

nel settore zootecnico. L'attribuzione del comparto viene effettuata, con riferimento al prodotto lavorato dal soggetto trasformatore nell'impianto oggetto di investimento, in applicazione del criterio della prevalenza economica.

- **Criterio 4.2.3.Nb** - Progetti che prevedono interventi per l'efficientamento energetico realizzati da soggetti che trasformano/commercializzano prodotti agricoli provenienti da aziende agricole che operano nel settore ortofrutticolo.

La priorità è attribuita per i soggetti trasformatori che operano nel settore ortofrutticolo e che pertanto trasformano e/o commercializzano prodotto agricolo conferito da produttori primari che operano nello stesso settore. L'attribuzione del comparto viene effettuata, con riferimento al prodotto lavorato dal soggetto trasformatore nell'impianto oggetto di investimento, in applicazione del criterio della prevalenza economica

- **Criterio 4.2.3.Nc** - Progetti che prevedono interventi di efficientamento energetico realizzati da soggetti che trasformano/commercializzano prodotti agricoli provenienti da aziende agricole che operano nel settore vitivinicolo o olivicolo.

La priorità è attribuita per i soggetti trasformatori che operano nel settore viticolo o olivicolo e che pertanto trasformano e/o commercializzano prodotto agricolo conferito da produttori primari che operano nello stesso settore. L'attribuzione del comparto viene effettuata, con riferimento al prodotto lavorato dal soggetto trasformatore nell'impianto oggetto di investimento, in applicazione del criterio della prevalenza economica.

- **Criterio 4.2.3.O** - Imprese ricadenti in una delle zone colpite dal sisma ed in particolare i 15 comuni delimitati dall'allegato alla L.229/2016 e successive mm e ii (comuni del cratere)

Per “comuni del cratere” si intendono le zone ricadenti nel territorio dei 15 comuni del Lazio colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e del 26 e del 30 ottobre 2016, come riportati negli allegati 1 e 2 della Legge di conversione n. 229/2016. I comuni ricadenti in tali zone sono:

- Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano, Posta (allegato al decreto legge n.189/2016);
- Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti, Rivodutri (allegato al decreto legge n.205/2016)

L'attribuzione della priorità è effettuata nel rispetto del principio della prevalenza ovvero per verificare se l'azienda ove è avvenuto l'insediamento ricade nel territorio comunale di uno dei 15 “comuni del cratere” si prende a riferimento la prevalenza (51%) della SAU aziendale;

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo pari a 20 punti da ottenere con almeno 2 criteri di cui alla prima tabella del presente articolo.

ARTICOLO 11

Dotazione finanziaria del bando

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati complessivamente **Euro 1.500.000,00**

L'Amministrazione, potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario della misura e del Piano come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

Le domande di sostegno presentate in adesione al presente bando pubblico, istruite con esito positivo e ritenute ammissibili al finanziamento concorreranno a formare una *unica graduatoria regionale*, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie svolte sulle domande di sostegno in applicazione delle disposizioni recate nel precedente articolo 10 "Criteri di selezione".

Di contro, qualora gli stanziamenti disponibili per l'attuazione del bando pubblico garantiscano il finanziamento di tutte le domande istruite con esito positivo e ritenute ammissibili, si procede all'autorizzazione al finanziamento senza che sia necessario il ricorso alla formulazione della graduatoria, fermo restando che ogni domanda deve essere comunque valutata in base alle priorità previste per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione.

La graduatoria unica regionale predisposta in attuazione del presente bando pubblico, è approvata con atto dirigenziale, il quale dovrà individuare le domande di sostegno ritenute "ammissibili e finanziate", ovvero quelle collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura degli stanziamenti disponibili. Lo stesso atto dirigenziale, approva anche gli elenchi delle domande di sostegno "*ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi*". Le domande "*non ammissibili*", saranno approvate con determinazione dirigenziale nella quale dovrà essere riportata, per ciascuna istanza, la motivazione di non ammissibilità, con indicazione dei requisiti e delle condizioni delle quali è stato accertato il mancato possesso o soddisfacimento

Nel caso in cui, dopo l'approvazione della graduatoria di ammissibilità, ricorrano le condizioni per il mancato riconoscimento di una o più delle priorità definite nell'ambito dei criteri di selezione, tale da comportare una revisione del punteggio attribuito alla domanda di sostegno e, in conseguenza, una ricollocazione in graduatoria al di fuori delle posizioni utili sulla base delle quali è stato autorizzato il finanziamento, si procede alla pronuncia della decadenza *totale dall'aiuto ed alla revoca del contributo concesso* con la conseguente restituzione *delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali*.

ARTICOLO 12

Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Tutte le domande di sostegno e di pagamento sono sottoposte ai controlli amministrativi ed in loco secondo le modalità e le percentuali previste agli artt. 48 - 51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, ivi compresi i controlli previsti nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

Entro i 15 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno l'Area competente della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca predispone l'elenco regionale delle domande presentate (rilascio informatico) con indicazione dell'Area della Direzione Regionale competente per l'istruttoria amministrativa. L'elenco è integrato, se del caso, con le domande di sostegno con successivo rilascio informatico a seguito della definizione delle "liste di perfezionamento".

Per ciascuna domanda di sostegno è individuato, ai sensi delle L. 241/90 e successive mm. e ii., un **responsabile del procedimento**, il cui nominativo sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata (PEC).

In caso di documentazione risultata incompleta l'ufficio istruttore, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241, richiede all'interessato le *integrazioni* e, se del caso, procede d'ufficio alla relativa rettifica. Le comunicazioni relative ad integrazioni documentali sempre tramite PEC dovranno specificare il termine concesso per l'inoltro dei documenti richiesti.

Al fine di consentire ai soggetti eventualmente cointeressati, in ragione di interessi soggettivi o diffusi, di partecipare al procedimento amministrativo di valutazione delle singole domande di sostegno, nel rispetto delle norme e prescrizioni inerenti la tutela della privacy vengono adottate adeguate forme di pubblicità riguardanti le domande presentate con riguardo ai soggetti richiedenti, al merito ed alla localizzazione degli interventi.

I riscontri e gli accertamenti svolti in fase istruttoria prevedono, tra l'altro, una verifica formale della domanda e della documentazione presentata a corredo della stessa, per una valutazione tecnica per la conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per stabilire l'ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per la valutazione dei criteri di selezione. In particolare il controllo amministrativo in questa fase riguarderà la verifica:

- del rispetto dei termini e delle scadenze fissate per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell'apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;
- del possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità pertinenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
- dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione;
- dell'ammissibilità e della congruità delle voci di spesa;
- dei requisiti soggettivi e oggettivi e del rispetto delle condizioni di ammissibilità
- del principio dell'unicità del finanziamento;
- dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione vigente unionale o nazionale o dal programma compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori;

- della rispondenza agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente Tipologia di Operazione.

Nel caso in cui uno stesso soggetto partecipa contestualmente a bandi pubblici relativi a più “tipologie di operazione” della stessa sottomisura e l’esito delle istruttorie amministrative si conclude con l’ammissibilità di una o più delle domande di sostegno presentate e, nel contempo, con l’esclusione dal finanziamento di altre, lo stesso soggetto può, dopo aver ricevuto specifica comunicazione da parte della struttura responsabile dell’istruttoria amministrativa:

- provvedere alla realizzazione di tutti gli investimenti programmati, sia di quelli ammessi e finanziati che di quelli ritenuti non ammissibili al finanziamento, senza in tal caso procedere ad alcuna revisione documentale. Rimane fermo l’obbligo di realizzare l’intero investimento inizialmente programmato;
oppure, in alternativa,
- rivedere il progetto alla luce degli investimenti non finanziati procedendo alla riformulazione del piano di sviluppo aziendale, della relazione tecnica e della eventuale altra documentazione tecnica allegata. Il progetto revisionato sarà riesaminato dalle strutture istruttorie competenti;

Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una **visita sul luogo** di realizzazione dell’operazione.

Per le verifiche di congruità e ragionevolezza delle spese ritenute ammissibili si fa riferimento ai prezzari regionali ed alle disposizioni richiamate nel precedente articolo 5 del presente bando pubblico.

Saranno ritenute **non ammissibili** e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini come stabiliti dal presente bando pubblico;
- compilate, presentate e “rilasciate” utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previste e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell’articolo 10 del presente bando pubblico;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente bando pubblico;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite nell’articolo 7 del presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente Tipologia di Operazione;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nell’avviso pubblico, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell’Amministrazione;
- presentate con documenti non conformi a quanto stabilito nel bando;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando pubblico.

In applicazione dell’articolo 10bis della L 241/90 e successive mm. e ii. l’Area Decentrata dell’Agricoltura (ADA) competente per territorio, in qualità di struttura responsabile dell’istruttoria amministrativa sulla domanda di sostegno, prima di procedere alla formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità, comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l’accoglimento della domanda. Entro il termine di **dieci (10) giorni** dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale

Nell'ambito del sistema dei controlli e della vigilanza sulla attuazione della presente Misura/Sottomisura/Tipologia di operazione è attivato un sistema di supervisione.

Completate le istruttorie di ammissibilità di propria competenza, ciascuna ADA, provvederà, comunque entro i sei mesi successivi all'adozione dell'atto che approva l'elenco delle domande di sostegno presentate e rilasciate informaticamente a trasmettere l'elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concesso riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione e lo stato di immediata cantierabilità, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione e, se del caso del mancato accoglimento delle osservazioni e controdeduzioni.

La competente Area centrale della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera, e della Coltura del Cibo, Caccia e Pesca provvederà a predisporre la graduatoria unica regionale, con indicazione dei progetti ammissibili e ammessi a finanziamento, ovvero di quelli collocati in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e dei progetti non ammissibili. La graduatoria finale e l'elenco delle domande non ammissibili saranno approvate con determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, e Sviluppo Rurale Promozione della Filiera, e della Coltura del Cibo e sarà pubblicata sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

Le domande di sostegno relative a progetti non immediatamente cantierabili sono inserite nella graduatorie di ammissibilità ma la formale concessione del contributo e l'adozione del relativo provvedimento a favore della ditta beneficiaria sono subordinati all'acquisizione, entro i termini stabiliti dal presente bando pubblico, di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o permessi necessari per l'immediata cantierabilità del progetto e l'avvio dei lavori.

Sul provvedimento definitivo, ovvero la determinazione dirigenziale per l'approvazione della graduatoria finale e dei progetti non ammissibili, è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di **sessanta (60) giorni** e **centoventi (120) giorni** a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell'atto, laddove prevista.

ARTICOLO 13

Provvedimenti di concessione

Successivamente alla formale approvazione delle graduatorie di ammissibilità, le competenti strutture regionali (ADA), per ognuna delle domande di sostegno finanziate, una volta acquisita la documentazione relativa alla cantierabilità del progetto ove prevista, adottano appositi provvedimenti di concessione del contributo.

I provvedimenti di concessione del contributo dovranno necessariamente riportare almeno:

- i riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- i riferimenti dei vari atti procedurali;
- i dati finanziari relativi all'investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili, distinti per "tipologia di intervento" nel rispetto della classificazione utilizzata nell'applicativo informatico SIAN per la presentazione delle domande;

- le modalità di erogazione del contributo (conto capitale e/o conto interessi), con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione dei pagamenti a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
- le prescrizioni e gli obblighi derivanti dal procedimento istruttorio ivi incluso l'eventuale obbligo, anche per le fasi successive all'ammissibilità della domanda di sostegno, al mantenimento o al rispetto di taluni requisiti di ingresso o condizioni di ammissibilità, con indicazione delle sanzioni connesse al mancato rispetto dell'adempimento;
- eventuali obblighi ed impegni aggiuntivi derivanti dalla partecipazione ad una "filiera organizzata" attivata nell'ambito della sottomisura 16.10;
- gli obblighi e i limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed dal periodo di non alienabilità, nonché dagli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale e l'indicazione della loro durata;
- la tempistica di realizzazione ed il termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;
- gli obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- gli obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- gli obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- l'obbligo di comunicazione circa l'avvenuto inizio dei lavori;
- l'obbligo di comunicare eventualmente il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
- i riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.

Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso all'ADA competente tramite PEC non oltre il **quindicesimo (15°) giorno** dalla notifica.

ARTICOLO 14

Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe

Gli investimenti strutturali delle iniziative progettuali finanziate dovranno essere avviate non oltre i **trenta (30) giorni** successivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'avvio dei lavori sarà effettuata sulla base della dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune che dovrà essere trasmessa tramite PEC all'ufficio istruttore.

Il tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti finanziati, escluse eventuali proroghe, è così determinato:

- **12 mesi** per operazioni che prevedono esclusivamente l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.);
- **18 mesi** per la realizzazione di operazioni che prevedono interventi strutturali (opere, impianti, ecc.).

Per la data iniziale del tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti si fa riferimento alla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo da parte del beneficiario.

Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato sia essa attinente a lavori, servizi o forniture.

Il completamento degli investimenti nel caso di lavori è attestato dalla dichiarazione di fine lavori, che dovrà essere comunicata via PEC. Dalla data di inoltro della stessa decorrono i **sessanta (60) giorni** continuativi e successivi di tempo per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale completa di tutta la rendicontazione.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

Per le operazioni che prevedono esclusivamente l'effettuazione di acquisti la domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata entro i **dodici (12) mesi** successivi all'adozione del provvedimento di concessione del contributo.

Qualora a completamento degli investimenti si generino economie di spesa i beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo.

Disciplina delle Proroghe

Le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate all'ufficio istruttore competente che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro **sessanta (60) giorni** dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso possono essere concesse proroghe per un periodo non superiore a **trecentosessantacinque (365) giorni**.

ARTICOLO 15

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2(2) del reg. UE n. 1306/2013, sono quelle previste e richiamate nell'articolo 33 (1) dell'Allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" alla DGR n. 147/2016

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'Ufficio istruttore competente entro **dieci (10) giorni** lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla “Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario” il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l’inabilità al lavoro di carattere permanente.

ARTICOLO 16

Varianti ed adeguamenti tecnici

Per la disciplina delle “varianti in corso d’opera” e gli “adeguamenti tecnici” si applicano le disposizioni recate dall’articolo 32 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016.

Per “categorie di spesa” si intendono le “tipologie di intervento”, nel rispetto della classificazione utilizzata per la compilazione delle domande di sostegno e per l’articolazione del piano finanziario delle spese ammissibili riportato nel provvedimento di concessione del contributo.

Le varianti in corso d’opera debbono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo Piano aziendale degli investimenti, ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

L’ADA competente riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante e la istruisce ai fini della determinazione del punteggio assegnato in relazione al nuovo Piano aziendale degli investimenti proposto; tale richiesta costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento. La variante è autorizzata a condizione che il punteggio assegnato all’operazione, tenuto conto del nuovo Piano aziendale degli investimenti, non determini l’esclusione della domanda dalla graduatoria di ammissibilità regionale delle domande finanziate.

L’ADA competente, a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica tramite e-mail certificata (PEC) al richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, provvedendo a caricare sul sistema informativo SIAN i nuovi dati, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.

L’istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di **sessanta (60) giorni** a decorrere dalla notifica via PEC della richiesta.

Sono considerati adeguamenti tecnici il cambio fornitore e il cambio marca dei macchinari e attrezzature.

Qualora intervengano modificazioni del progetto originario, quali varianti in corso d’opera o adeguamenti tecnici, che comportino variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l’utile collocazione in graduatoria, la domanda decadrà dal finanziamento e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorata degli interessi legali.

ARTICOLO 17

Presentazione delle domande di pagamento

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore (AGEA).

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati secondo quanto riportato nel successivo articolo 24.

Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere presentate per:

- anticipi;
- erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);
- saldi finali.

Anticipi

Per la concessione degli anticipi si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 10 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione:

- garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore (AGEA) di importo pari all'anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore (AGEA). Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e, se del caso, da un tecnico abilitato.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fideiussore sarà disposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte della Regione.

Erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (Acconti)

Per la concessione di acconti si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 11 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016

Per la presente Tipologia di Operazione sono previste erogazioni parziali previa presentazione di una domanda di pagamento corredata della documentazione di cui al successivo paragrafo "**Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute**".

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

Saldi

Per il pagamento del saldo finale si rinvia alle disposizioni recate dall' articolo 12 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016

I beneficiari degli aiuti, a conclusione degli acquisti o dei lavori finanziati da realizzarsi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, debbono presentare, alla competente Struttura, **la domanda di pagamento del saldo finale**.

Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori, o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario, nel caso di investimenti che prevedono la realizzazioni di lavori, entro i **sessanta (60) giorni** continuativi e successivi alla dichiarazione del fine lavori.

Nel caso di acquisti, la domanda di pagamento finale deve essere presentata entro i **dodici (12) mesi** successivi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione.

La presentazione oltre i **sessanta (60 giorni)** di cui sopra, comporta la decadenza della domanda e la revoca del contributo.

L'ADA competente, provvede, entro il termine massimo di **sessanta (60) giorni**, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento ;
- a verificare i costi sostenuti e i pagamenti effettuati;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
- alla verifica del rispetto della normativa in materia di appalti pubblici ove pertinente;
- alla verifica del rispetto dell'unicità del finanziamento
- al rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.

I funzionari incaricati redigono apposito verbale di accertamento finale con le risultanze del controllo amministrativo o in loco ed indicazione del contributo concesso e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico del beneficiario. Tale verbale dovrà essere sottoscritto per accettazione o notificato tramite PEC allo stesso beneficiario entro i successivi **quindici (15) giorni** dalla data dell'avvenuto accertamento finale. Quest'ultimo avrà facoltà di inserire eventuali sue osservazioni e dovrà restituirlo all'ADA competente tramite PEC, debitamente firmato entro i successivi **quindici (15) giorni**.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute

Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario, deve presentare la seguente documentazione:

- relazione tecnica finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi proposti in ordine al miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e della sostenibilità globale dell'azienda, ivi incluso, laddove pertinente, gli elaborati grafici finali ed i relativi computi metrici consuntivi nonché la revisione del piano di sviluppo aziendale. La Relazione Tecnica deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale, abilitati all'esercizio delle professione ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento. Per le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rinvia a quanto richiamato nel capoverso che segue;
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione liberatoria del venditore se prevista;
- certificato di agibilità (ove previsto) o altro titolo analogo e, laddove pertinente, certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
- certificato di regolare esecuzione (ove previsto);
- autorizzazione sanitaria (ove previsto);
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori (ove previsto);
- certificati di conformità per i macchinari acquistati (ove previsto);
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati .
- altra eventuale documentazione ritenuta necessaria.

Modalità di pagamento

Per quanto riguarda le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rimanda al capitolo 7 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio" allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016.

Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.

Conservazione e disponibilità dei documenti

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per le operazioni con spesa ammissibile inferiore a Euro 1.000.000,00, i beneficiari hanno l'obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta dalla Commissione e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell'Organismo Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione.

Per le operazioni diverse da quelle di cui al precedente comma il periodo suddetto è di due anni.

L'Autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Il periodo di cui ai commi 1 e 2 è interrotto nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

Parziale realizzazione dei lavori

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, dovranno verificare, in caso di **parziale realizzazione** dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. In ogni caso non sono riconosciute parziali realizzazioni per un importo complessivo delle spese rendicontate inferiore al **55%** del costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento. La percentuale del 55% va calcolata sull'importo complessivo dell'operazione ammessa a finanziamento ed il superamento di detta soglia, per la verifica della funzionalità complessiva dell'operazione parzialmente realizzata ed il relativo riconoscimento delle spese sostenute, si ha quando sono stati effettivamente realizzati e completati "interventi/sottointerventi" che nel loro complesso superano, in termini economici, il 55% del piano finanziario concesso, senza che si tenga conto delle spese effettivamente sostenute per la loro realizzazione. Al di sotto di tale soglia si procede alla pronuncia della decadenza totale dall'aiuto ed alla revoca del contributo concesso.

Nel caso di parziale realizzazione che comporta una modifica sostanziale degli investimenti programmati, il beneficiario è tenuto a presentare, in fase di rendicontazione finale delle opere e degli acquisti, anche il nuovo Piano aziendale degli investimenti adeguato agli quelli effettivamente realizzati. La revisione del Piano aziendale può essere richiesta anche dagli incaricati per il controllo relativo all'accertamento finale.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale, o che i lavori non realizzati abbiano comportato una diminuzione del punteggio attribuito in fase istruttoria amministrativa tale da collocare il progetto fra le domande non finanziate, o che comporti il venir meno del rispetto della condizione di ammissibilità relativa al miglioramento del rendimento globale dell'azienda e della sostenibilità globale, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati: rimane ferma l'eventuale applicazione delle riduzioni.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

Nel caso di parziali realizzazioni relative ad un investimento aziendale realizzato con più tipologie di operazione ed attivato con più domande di sostegno afferenti alla stessa sottomisura, per la verifica del lotto funzionale si fa riferimento alla funzionalità complessiva dell'investimento realizzato. Ne consegue che per la verifica del rispetto della percentuale minima di realizzazione, di cui al primo capoverso del presente paragrafo (55%), si fa riferimento all'investimento nel suo complesso e non al singolo intervento attivato con la specifica domanda di sostegno.

ARTICOLO 18

Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sono svolti in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 tenendo conto, tra l'altro, delle disposizioni recate dall'articolo 18 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Pagatore AGEA è subordinata alle verifiche di regolarità contributiva del soggetto beneficiario.

ARTICOLO 19

Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Per le disposizioni in ordine agli obblighi in materia di informazioni e pubblicità si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 38 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile on line sul sito <http://www.regione.lazio.it>. Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS".

Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazioni, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito www.lazioeuropa.it.

ARTICOLO 20

Controlli in loco

Per la disciplina dei controlli in loco si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 19 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

ARTICOLO 21

Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni

Qualora si accerti che un beneficiario non rispetti le condizioni di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno, l'aiuto non è pagato o è revocato in tutto o in parte.

Per la presente tipologia di operazione sono d'applicazione le revoche o il rifiuto dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative stabilite ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

L'Autorità di gestione provvede con proprio documento a definire le riduzioni/esclusioni dovute a inadempienze del beneficiario relative al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, impegni e altri obblighi previsti. dal quadro normativo di riferimento sulla base del quale è stato concesso l'aiuto.

Il documento suddetto, contenente le norme attuative regionali coerenti con la richiamata normativa comunitaria e con le disposizioni nazionali in materia, individua il tipo di sanzione e le procedure di calcolo delle riduzioni dell'aiuto, per le tipologie di investimento ammissibili nell'ambito della presente "tipologia di operazione", ed è approvato dalla Giunta regionale.

Detto documento è aggiornato:

- a seguito dell'eventuale modifica delle pertinenti normative dell'Unione europea o nazionali;
- a seguito di modifiche del programma che interessino condizioni di ammissibilità, impegni, altri obblighi connessi alla concessione dell'aiuto;
- in risposta a sopravvenute esigenze connesse all'attuazione del programma (nuove procedure, problematiche emerse nell'attuazione).

Per la revoca totale o parziale del sostegno e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni recate dall'articolo 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 (e successive mm. e ii.) come recepite dall'articolo 28 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti nei casi in cui il beneficiario, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo, si applicano le sanzioni di cui alla L. 23 dicembre 1986 n. 898 e ss. mm. e ii.

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

ARTICOLO 22 ***Stabilità delle operazioni***

1. Nel caso di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi e pertanto per gli investimenti realizzati nell'ambito attuativo della presente "tipologia di operazione", in applicazione dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i beneficiari delle operazioni sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale:
 - cessino o ricolalizzino un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
 - effettuino un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico;

- apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
- 2. Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo del programma è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale del beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione europea, salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI.
- 3. Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
- 4. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all'interno dell'area del programma.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di **cinque (5) anni** a partire dal pagamento del saldo finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'ADA competente.

ARTICOLO 23

Controlli ex post

Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni previsti nel presente bando e riportati nell'atto di concessione del contributo.

I controlli ex post riguardano, ogni anno, almeno un campione dell'1% della spesa FEASR relativa a operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo.

Gli incaricati dell'istruttoria dei controlli ex-post non devono aver effettuato controlli amministrativi o in loco sulla medesima operazione.

ARTICOLO 24

Altre disposizioni

1. Errori palesi

Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti ed adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione solo nel caso di errori palesi. In ogni caso il richiedente, su propria iniziativa, non può effettuare una correzione di un errore palese dopo la scadenza fissata per la presentazione delle domande di sostegno.

Sono considerati errori palesi, purché il beneficiario abbia agito in buona fede e purché tali errori siano agevolmente individuabili durante un controllo amministrativo, i seguenti:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;

- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati

L'errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dalla struttura incaricata del controllo, che ne informa l'interessato.

2. Mancata effettuazione delle visite sul luogo dell'investimento per cause imputabili al beneficiario

Ove un controllo sul luogo dell'investimento sia ritenuto necessario dalla struttura competente al controllo amministrativo, le domande di sostegno o di pagamento sono respinte qualora tale controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci salvo i casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.

3. Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento

- a) Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tuttavia se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti allegati o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze.
- b) Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti ritirati.
- c) La richiesta effettuata con una domanda di sostegno ritirata non può essere riproposta.

4. Divieto di doppio finanziamento

1. Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione Europea;
2. Le spese finanziate nell'ambito degli aiuti di stato previsti dal programma non possono beneficiare di alcuna altra forma di finanziamento pubblico.

5. Cessione di aziende

Ai fini del presente articolo si applica quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Si intende per:

- a) «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;
- b) «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;
- c) «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

Si richiama, in particolare, il comma 2 dell'articolo 8 del Reg. UE n. 809/2014 il quale stabilisce: "Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all'azienda ceduta".

Ferme restando le condizioni di cui all'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e qualora l'azienda ceduta soddisfi tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto, il contributo è erogato al cessionario qualora lo stesso:

- comunichi, entro il termine di **trenta (30) giorni**, all'Autorità di gestione l'avvenuta cessione dell'azienda e l'intendimento di subentrare nel pagamento del sostegno;

- presenti entro **trenta (30) giorni** dalla richiesta dell'Autorità di gestione la domanda di pagamento e la necessaria documentazione giustificativa.

ARTICOLO 25

Ricorsi

Avverso gli atti *definitivi* con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso, o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità appresso indicate, *in funzione dell'ambito di competenza*:

- ✓ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi". Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ✓ in alternativa al precedente punto e relativamente a contestazioni avverso gli atti dirigenziali di non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento (a provvedimento di concessione sottoscritto) è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

ARTICOLO 25

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando pubblico si rinvia a quanto stabilito dal documento di programmazione sullo sviluppo rurale ed ai relativi provvedimenti di attuazione, nonché a quanto stabilito dalle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Si richiamano, ad ogni buon conto, i seguenti atti e provvedimenti:

1. "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" adottato con deliberazione n. 147 del 05/04/2016;
2. "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" adottati con determinazione n. G03831 del 15/04/2016.
3. "Regolamento UE n. 1305/2013 – prezzari di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" adottato con determinazione n. G04375 del 29/04/2016;
4. "Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese" e "Produzioni Standard" adottati con determinazione n. G03871 del 18/04/2016;
5. "Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese. Note applicative e integrative all'Allegato I della determinazione n. G03871 del 18 aprile 2016" adottato con determinazione n. G06624 del 10 giugno 2016;
6. "Approvazione del foglio di calcolo per la verifica del rispetto dei massimali relativi alle spese generali e rettifica della determinazione n. G03831/2016" adottato con determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016;

7. “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013 Misura 04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli" – Tipologia di Operazione 4.2.1 "Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)". Adeguamenti e revisioni procedurali al bando pubblico per la raccolta ed il trattamento delle domande di sostegno/pagamento. Testo consolidato. Proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno al 20 febbraio 2017.” adottato con Determinazione n. G15354 del 19/12/2016;

e ad eventuali successivi provvedimenti emanati sia dall’Autorità di Gestione che dall’Organismo Pagatore nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.

Copia

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Premessa

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (General Data Protection Regulation - GDPR) disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche in ordine al loro trattamento. Questo consiste nella acquisizione, cancellazione, conservazione di dati personali attinenti ossia ad elementi che possano identificare la persona, ovvero a dati cd “sensibili”, concernenti le opinioni e le attitudini delle persone fisiche in tema di religione, gusti sessuali, politica, salute, elementi biometrici o razziali, o giudiziari. La nuova disciplina, che innova il Codice Italiano Privacy - Dlgs 196/2003 (in virtù del recente apporto armonizzatore del Dlgs 101/2018), si occupa anche di libera circolazione di dati personali. Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati.

Tipologia di dati trattati - Titolare del Trattamento - responsabile della protezione dei dati (DPO) – base giuridica del trattamento – finalità del trattamento – durata del trattamento.

Tutto ciò doverosamente premesso; considerato che i dati personali trattati dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali nell’espletamento delle procedure del PSR FEASR (Programma di Sviluppo Rurale - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di aiuto: il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all’avviso pubblico (lex specialis) e dell’atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

Oltre ai dati comuni (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, e-mail, codice IBAN, ecc.), nonché dati patrimoniali e reddituali, nell’ambito delle procedure del PSR possono essere trattate anche categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, relativi eventualmente a particolari condizioni di salute o relativi all’esistenza di condanne penali o reati, necessari per la concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi a valere sul PSR, nonché ai fini delle connesse attività di controllo ed ispettive.

Il titolare del Trattamento è la Regione Lazio, in persona del Presidente Pro Tempore, che si avvale di un Ufficio di DPO (responsabile della protezione dei dati). I dati di contatto sono i seguenti:

- indirizzo: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma, Palazzina B piano V, stanza n. 5
- PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it
- email istituzionale: dpo@regione.lazio.it
- telefono: 06 51685061.

La Regione Lazio, in esecuzione del PSR, e delle relative misure e sotto-misure, tratterà i dati personali di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento.

Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari. I dati dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l'espletamento dei bandi delle Misure di Aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

Ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); l'interessato può altresì richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); peraltro, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto espresso in termini di trattamento necessario per i beneficiari di aiuti comunitari: all'uopo, il soggetto interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale): siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè all'Autorità Garante della privacy (www.garanteprivacy.it), per far valere propri diritti od interessi in tema di dati personali.

L'interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Modalità di trattamento

Siffatti dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà svolto mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/679, limitatamente alle finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale).

I dati personali trattati, da forniti direttamente dall'interessato, o acquisiti attraverso il portale SIAN, anche tramite la consultazione del fascicolo aziendale, ovvero acquisiti tramite altri uffici della Giunta regionale, o altre Pubbliche Amministrazioni competenti *ratione materiae*, ovvero tramite banche dati esterne in uso presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali vengono conservati, oltre che nel SIAN, nei server regionali e nei supporti di memorizzazione dei personal computer in uso alle persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Titolare. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti.

I dati personali sono infine conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati.

La Regione si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudominizzati.

Non saranno trasferiti in paesi terzi, estranei alla UE.

Destinatari dei dati

I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento ex art. 28 del RGPD della Regione Lazio nonché nei confronti della LAZIOcrea S.p.A., (società in house e strumento operativo informatico della Regione Lazio), in qualità di Responsabile esterno al trattamento dei dati della Regione Lazio (art. 28, comma 4 del RGPD), e dei soggetti da loro autorizzati che effettueranno o saranno di supporto all'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento.

Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali Regione Lazio affida talune attività, o parte di esse, funzionali alla gestione/attuazione/controllo del PSR. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte di Regione Lazio, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex art. 32 del GDPR.

I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea, all'Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Misure di sicurezza

La regione Lazio adotta tutte le misure di sicurezza adeguate per la protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura, sulla scorta dei bandi del PSR.

I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e la Regione e/o sue Agenzie, ovvero altri Enti pubblici o assimilati, ovvero soggetti di partenariato pubblico/privato (es. GAL).

Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca

Il mancato conferimento dei dati impedisce l'istruttoria e, quindi, l'accoglimento della domanda di aiuto.

TRACCIA RELAZIONE TECNICA

“Sviluppo dell’impresa di trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”

CAPITOLO 1 - L’impresa e i suoi protagonisti

1.1 Il soggetto proponente. Descrizione del tipo di impresa

[Ragione sociale, tipo di impresa (es. società di persone, società di capitale, società cooperativa, ditta individuale, altro), nome e cognome del titolare/rappresentante legale/amministratore, ruolo all’interno dell’impresa, esperienza nel settore, titolo di studio]

1.2 Descrizione generale dell’impresa di trasformazione

[Localizzazione (es. agro, località, inserita in aree SIC, ZPS, ZVN), localizzazione in termini di zone altimetrica ai sensi della Dir. CEE 75/268 art. 3 par. 2 e 3, indirizzo produttivo dell’impresa, descrizione dei prodotti e/o servizi attualmente realizzati, dotazione di macchinari ed attrezzature, giudizio sulla dotazione di mezzi e di attrezzature dell’impresa (es. insufficiente, adeguata, più che sufficiente), dotazione di fabbricati, vetustà e stato di manutenzione, disponibilità di impianti (es. frigoriferi, trasformazione, cantine, frantoi, caseifici, condizionamento, altro), collegamento alla rete stradale, viabilità interna (es. sufficiente anche per i mezzi pesanti, inadeguata).

Classificazione dimensione dell’Impresa (micro, piccola, media, grande - All. I al Reg. UE 702/2014).

CAPITOLO 2 – DESCRIZIONE DELL’IMPRESA PRIMA DELL’ INVESTIMENTO

2.1 Descrizione dettagliata delle attività produttive

[descrizione dei diversi prodotti/servizi realizzati in azienda, altre attività o produzioni (es. produzioni di energie alternative), specificando i prodotti e gli eventuali sottoprodotti, descrivendo le diverse tecniche produttive attuate (es. ortaggi a pieno campo/in serra, allevamenti intensivi/estensivi) la qualità delle produzioni (es. DOP, IGP, DOCG, STG, DOC, BIO, convenzionale), le quantità medie di prodotto agricolo di base, lavorate, trasformate, commercializzate.

2.2 I principali fabbisogni della produzione

[descrivere i fabbisogni dei principali fattori di produzione necessari per la realizzazione del prodotto/servizio (es. fornitura-acquisto prodotti agricoli di base, noleggi, consulenze tecnico, altre spese aziendali)]

2.3 L’organizzazione del lavoro in azienda

[la partecipazione del titolare alle attività aziendali, la manodopera familiare, la manodopera extra-familiare a tempo indeterminato o a tempo determinato]

2.4 La gestione finanziaria dell’impresa

[l’utilizzo del credito a breve termine nella normale gestione e l’utilizzo del credito a medio-lungo termine per finanziare il rinnovo e l’ammodernamento del capitale fondiario, delle macchine e delle attrezzature]

2.5 Descrizione del mercato di riferimento per le produzioni aziendali

[descrizione del mercato di riferimento per area geografica (provinciale, regionale, nazionale, internazionale) e per canale commerciale (grossisti, grande distribuzione, intermediari, dettaglio, vendita diretta); modalità di consegna del prodotto (es. in campo, franco partenza, franco arrivo);

condizionamento del prodotto (es. pulitura, essiccazione, sistemazione in cassetta); tipologia di accordi stipulati con i clienti (contratti stagionali, annuali); metodi di stipula dei contratti (es. a voce, per iscritto, etc.); i prezzi di vendita per canale distributivo; tempi medi di pagamento; partecipazione a fiere e/o adesione a circuiti enogastronomici]

CAPITOLO 3 - GLI INVESTIMENTI PREVISTI E LE FONTI DI FINANZIAMENTO

3.1 Obiettivi dell'investimento e tappe essenziali per lo sviluppo delle attività aziendale

[riportare e commentare gli obiettivi previsti attraverso la realizzazione degli investimenti e le tappe essenziali per lo sviluppo dell'azienda]

- progetti dedicati al consolidamento e allo sviluppo di produzioni di qualità;
- miglioramento della sicurezza sul lavoro oltre le normative vigenti;
- vantaggi occupazionali;
- consolidamento e sviluppo di produzioni di qualità;
- oggettive innovazioni tecnologiche delle imprese;
- impatto positivo sul clima e sull'ambiente tra i quali: riduzione dei consumi energetici, riduzione dei consumi di acqua, utilizzo di imballaggi biodegradabili;
- priorità specifiche individuate a livello di ciascun settore/comparto coerenti con le indicazioni della tabella dei comparti;
- riduzione di consumo di energia primaria (efficientamento energetico) (%);
- innovazione di prodotto/processo/organizzativa: investimenti in macchinari/attrezzature/impianti brevettate nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando o investimenti inclusi nell'elenco (catalogo) delle innovazioni elaborato sulla base della misura 124 del PSR 2007/2013 o della misura 16.2 del PSR 2014/2020.

3.2 Descrizione degli investimenti che si intendono realizzare

[descrivere analiticamente gli investimenti da realizzare anche sulla base degli obiettivi dell'investimento, agevolati o meno, dal punto vista tecnico, economico e finanziario; indicare il comparto nel quale si intende fare l'investimento, descrivere il cronoprogramma degli investimenti come riportato nella maschera "Piano degli Investimenti"]

- dimostrare, sulla base dei conferimenti/acquisti della materia prima con i produttori di base, che l'investimento proposto determini una ricaduta positiva per i produttori agricoli nella filiera agroalimentare assicurando una concreta ricaduta economica degli investimenti nel settore primario;
- dimostrare l'integrazione di Filiera dei produttori agricoli e la ricaduta economica degli investimenti;
- dimostrare la coerenza degli investimenti proposti con uno o più degli obiettivi strategici del PSR;
- dimostrare l'esistenza di concreti sbocchi di mercato per i prodotti finiti;
- fattibilità del progetto sotto l'aspetto tecnico e logistico;
- fattibilità del progetto sotto l'aspetto della sostenibilità finanziaria;
- indicare il costo previsto per l'investimento suddiviso per "categoria di spese", sulla base della classificazione utilizzata nell'applicativo informatico per la compilazione delle domande in corrispondenza della "tipologia di intervento".

Qualora gli interventi previsti siano caratterizzati da elementi di particolare complessità nonché per l'acquisto di macchinari innovativi e/o che svolgano una molteplicità di operazioni, tale punto

dovrà essere ampliato allegando ulteriori relazioni specialistiche (es.: relazioni tecnico-costruttive sulle specifiche componenti degli impianti, dei macchinari, ecc.).

Alla relazione dovranno essere allegati le planimetrie aziendali riportanti l'esatta ubicazione degli interventi programmati ed una specifica documentazione fotografica.

Nel caso di interventi relativi ad opere edili dovranno essere allegati specifici disegni tecnici.

Dovranno essere allegati, laddove pertinente, i fogli di calcolo e i preventivi di spesa utilizzati per la dimostrazione della ragionevolezza e della congruità delle spese programmate. Inoltre, dovrà essere dimostrata l'immediata cantierabilità dell'investimento programmato.

Dovranno essere descritte, inoltre, le modalità nel rispetto delle quali si è proceduto alle verifiche della congruità e ragionevolezza della spesa.

3.2.1 Descrizione dei prodotti agricoli di base e relativi contratti

Descrivere il prodotto agricolo di base da lavorare ricompreso nell'Allegato I del Trattato.

- indicare la quantità media annua di prodotto da lavorare;
- Indicare le quantità di prodotto agricolo per le quali si presentano i contratti di fornitura per almeno il 60% del prodotto annuo da lavorare o da commercializzare (nel caso di Organizzazioni di Produttori o per le Cooperative o per Consorzi di cooperative che abbiano adottato uno statuto o regolamento con vincolo di conferimento dimostrazione che le quantità fornite coprono almeno il 60% della produzione totale annua da lavorare o da commercializzare).
- Indicazione della distanza dei fornitori (centro aziendale) dall'impianto di trasformazione.

3.3 Descrizioni delle fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione dell'investimento

[descrivere le fonti finanziarie proprie e di terzi a copertura degli investimenti proposti, i tempi per la restituzione ed i tassi dei mutui, etc.] per la compilazione di questo paragrafo fare riferimento a quanto indicato nella maschera "Piano di copertura" e nella sezione "Debiti finanziari"]

3.4 Elenco completo delle iniziative già finanziate realizzate dall'impresa

[indicare se e quali altre iniziative già intraprese si sovrappongono finanziariamente a quella in oggetto ed in che modo si sovrappongono]

CAPITOLO 4 - I CAMBIAMENTI A SEGUITO DEGLI INVESTIMENTI

4.1 Le variazioni sulle produzioni aziendali e sui fattori di produzione

[illustrare le variazioni sulle produzioni (qualità, quantità), sulla tipologia di prodotti realizzati nell'impresa, altre attività o produzioni, specificando i prodotti e gli eventuali sottoprodotti, descrivendo le diverse tecniche produttive attuate, la qualità delle produzioni (es. DOP, IGP, DOCG, STG, DOC, BIO, convenzionale), le rese unitarie, le tecniche produttive attuate le quantità di prodotto agricolo di base da lavorare, trasformare, commercializzare.

- Descrizione della tipologia di prodotti agricoli in uscita in relazione all'Allegato I del Trattato.

4.2 Le variazioni sull'organizzazione del lavoro in azienda

[illustrare le variazioni sull'organizzazione del lavoro in azienda (partecipazione del titolare alle attività aziendali, la manodopera familiare, la manodopera extra-familiare a tempo indeterminato o a tempo determinato)]

4.3 Le variazioni sul mercato di riferimento per le produzioni aziendali

[Illustrare il mercato di riferimento per area geografica (provinciale, regionale, nazionale, internazionale) e per canale commerciale (grossisti, grande distribuzione, intermediari, dettaglio, vendita diretta); modalità di consegna del prodotto (es. in campo, franco partenza, franco arrivo); condizionamento del prodotto (es. pulitura, essiccazione, sistemazione in cassetta); tipologia di accordi stipulati con i clienti (contratti stagionali, annuali); metodi di stipula dei contratti (es. a voce, per iscritto, etc.); i prezzi di vendita per canale distributivo; tempi medi di pagamento; partecipazione a fiere e/o adesione a circuiti enogastronomici]

4.4 Descrivere i risultati economici e finanziari previsti.

[Illustrare/dimostrare i risultati economici attesi così come evidenziati nei prospetti di Conto economico della proiezione (PLV, Valore Aggiunto, Margine Operativo Lordo, Reddito Operativo, Reddito Netto). Illustrare l'esposizione finanziaria attesa così come evidenziata nel passivo dello Stato patrimoniale della proiezione]

4.5 Il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'impresa

[Illustrare/dimostrare il miglioramento apportato dal progetto in termini di parametri globali (sostenibilità ambientale, efficienza delle risorse, qualità delle produzioni, sicurezza sul lavoro ecc.)] [Fare riferimento alle specifiche previste nel bando di misura]

CAPITOLO 5– DATI E INFORMAZIONI PER IL PUNTEGGIO

Riportare i dati, le informazioni o la documentazione necessari per la verifica del possesso delle priorità da attribuire nell'ambito dei criteri di selezione. (Es.: Certificazione di conformità del prodotto - Attestazione rilasciata da ente terzo accreditato per le certificazioni volontarie di prodotto, processo o sistema - Documentazione attestante la certificazione di qualità - Attestazione o documentazione che i macchinari o impianti dichiarati come innovativi siano stati brevettati nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, ecc.). Riportare se si intende partecipare ad una Filiera Organizzata e la relativa motivazione.

MODELLO DI DICHIARAZIONE
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUALIFICA DI PMI

Nome o ragione sociale

Indirizzo della sede sociale

Adresse (til virksomhetens registrerte kontor)

N. di registro o di partita IVA ⁽¹⁾Nome e qualifica del o dei dirigenti principali ⁽²⁾**Tipo di impresa (cfr. nota esplicativa)**

Indicare con una croce in quale caso si trova l'impresa richiedente:

- Impresa autonoma In tal caso i dati indicati nella tabella seguente risultano dai conti dell'impresa richiedente. Compilare solo la dichiarazione, senza allegato.
- Impresa partner Compilare e aggiungere l'allegato (ed eventuali schede supplementari), poi compilare la dichiarazione indicando il risultato del calcolo nella tabella seguente.
- Impresa collegata

Dati che determinano la categoria d'impresa

Calcolati secondo l'articolo 6 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione sulla definizione delle PMI.

Periodo di riferimento (*)

Effettivi (ULA)	Fatturato (**)	Totale di bilancio (**)

(*) Tutti i dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Per le imprese di costituzione recente, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati vengono stimati in buona fede ad esercizio in corso.

(**) In migliaia di euro.

Importante:

rispetto all'esercizio contabile precedente c'è un cambiamento dei dati tale da provocare un cambiamento di categoria dell'impresa richiedente (micro, piccola, media o grande impresa)?

 No Sì [in tal caso compilare e allegare una dichiarazione riguardante l'esercizio precedente ⁽³⁾].**Firma**

Nome e qualifica della persona che firma, autorizzata a rappresentare l'impresa:

.....

Attesto sull'onore la veridicità della presente dichiarazione e degli eventuali allegati.

Fatto a

Firma:

⁽¹⁾ A scelta degli Stati membri, a seconda delle necessità.⁽²⁾ Presidente («Chief executive»), direttore generale o equivalente.⁽³⁾ Definizione, articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

NOTA ESPLICATIVA
RELATIVA AI TIPI D'IMPRESSE PRESI IN CONSIDERAZIONE PER IL CALCOLO DEGLI
EFFETTIVI E DEGLI IMPORTI FINANZIARI

I. TIPI D'IMPRESA

La definizione delle PMI ⁽¹⁾ distingue tre tipi d'impresa a seconda del tipo di relazione in cui si trovano con altre imprese in termini di partecipazione al capitale, ai diritti di voto o per quanto riguarda il diritto di esercitare un influsso dominante ⁽²⁾.

Tipo 1: L'impresa autonoma

Si tratta del caso di gran lunga più frequente. Questa categoria comprende tutte le imprese che non appartengono a nessuno degli altri due tipi d'impresa (associate o collegate).

L'impresa richiedente è autonoma se:

- non possiede partecipazioni del 25 % o più in un'altra impresa;
- e non è detenuta direttamente al 25 % o più da un'impresa o un ente pubblico o congiuntamente da più imprese collegate o enti pubblici, escluse talune eccezioni ⁽³⁾;
- e non elabora conti consolidati, non è ripresa nei conti di un'impresa che redige conti consolidati e, quindi, non è un'impresa collegata ⁽⁴⁾.

Tipo 2: L'impresa partner

Questo tipo corrisponde alla situazione delle imprese che agiscono in cooperazione finanziaria con altre imprese, senza che un'impresa eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull'altra. Sono definite partner le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate tra loro.

L'impresa richiedente è partner di un'altra impresa se:

- possiede una partecipazione o diritti di voto pari o superiori al 25% in tale impresa, oppure l'altra impresa detiene una partecipazione o diritti di voto pari o superiori al 25% nell'impresa richiedente,
- le imprese non sono imprese collegate nel senso definito qui di seguito, il che significa, tra l'altro, che i diritti di voto dell'una nell'altra non sono superiori al 50%,
- e l'impresa richiedente non redige conti consolidati che riprendono l'altra impresa tramite consolidamento e non è ripresa tramite consolidamento nei conti di quest'ultima o di un'impresa ad essa collegata ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Nel seguito del testo il termine «definizione» si riferisce all'allegato della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE sulla definizione delle PMI.

⁽²⁾ Definizione, articolo 3.

⁽³⁾ Un'impresa può continuare ad essere considerata autonoma se tale soglia del 25 % è raggiunta o superata ma si è in presenza delle seguenti categorie di investitori (a patto che questi ultimi non siano imprese collegate con l'impresa richiedente):

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche che svolgono regolarmente un'attività d'investimento in capitale di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il loro investimento totale in una stessa impresa non ecceda 1 250 000 euro;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale.
- d) autorità locali autonome con un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 000 abitanti.

(Definizione, articolo 3, paragrafo 2, secondo comma).

⁽⁴⁾ Se la sede sociale dell'impresa si trova in uno Stato membro che ha previsto una deroga all'obbligo di compilare tali conti a titolo della settima direttiva del Consiglio 1983/349/CEE del 13 giugno 1983, l'impresa dovrebbe tuttavia verificare in modo specifico di non soddisfare nessuna delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della definizione.

— In alcuni casi molto rari un'impresa può essere considerata collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto (definizione, articolo 3, paragrafo 3).

— In casi rarissimi invece un'impresa compila volontariamente conti consolidati senza esservi tenuta in virtù della succitata direttiva. In tal caso l'impresa non è necessariamente collegata e può ritenere di essere solamente partner.

Per determinare se l'impresa sia o meno collegata è necessario verificare, in ognuna delle tre situazioni appena esposte, se l'impresa soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della definizione, se del caso tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto.

Tipo 3: L'impresa collegata

Questo tipo corrisponde alla situazione economica delle imprese che fanno parte di un gruppo in cui vi è controllo diretto o indiretto della maggioranza dei diritti di voto (anche in virtù di accordi o in taluni casi tramite persone fisiche azioniste), o la capacità di esercitare un influsso dominante su un'impresa. Si tratta quindi di casi meno frequenti dei precedenti.

Per evitare alle imprese difficoltà di interpretazione la Commissione europea ha definito questo tipo d'impresе riprendendo, quando sono adeguate all'oggetto della definizione, le condizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 1983/349/CEE del Consiglio riguardante i conti consolidati, che si applica da numerosi anni.

Un'impresa sa quindi di solito automaticamente di essere «collegata», dato che è già tenuta in virtù della suddetta direttiva a redigere conti consolidati ⁽⁵⁾ o è ripresa tramite consolidamento nei conti di un'impresa che è tenuta a redigere conti consolidati.

Gli unici due casi, peraltro poco frequenti, in cui un'impresa può essere considerata collegata benché non sia già tenuta ad elaborare conti consolidati, sono descritti dalla nota 5, ai primi due trattini, alla fine della presente nota esplicativa. In tali casi l'impresa deve verificare se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della definizione.

II. GLI EFFETTIVI E LE UNITÀ DI LAVORO-ANNO ⁽⁷⁾

Gli effettivi di un'impresa corrispondono al numero di unità di lavoro-anno (ULA).

Chi fa parte degli effettivi?

- I dipendenti dell'impresa in questione;
- chi lavora per l'impresa in questione con un rapporto di dipendente e, per la legislazione nazionale, è considerato come lavoratore dipendente;
- i proprietari gestori;
- i soci che esercitano un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari concessi dall'impresa.

Gli apprendisti o studenti con contratto di formazione professionale o di apprendista non sono compresi nel calcolo del numero di persone occupate.

Come si calcolano gli effettivi?

Un'ULA corrisponde ad una persona che ha lavorato nell'impresa o per conto dell'impresa a tempo pieno durante tutto l'anno considerato. Gli effettivi sono espressi in ULA.

Il lavoro delle persone che non hanno lavorato tutto l'anno, oppure hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è calcolato in frazioni di ULA.

La durata dei congedi di maternità o parentali non è inclusa nel calcolo.

⁽⁵⁾ Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e riguardante i conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

⁽⁶⁾ Definizione, articolo 5.

ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE
CALCOLO PER LE IMPRESE PARTNER O COLLEGATE

Allegati da accludere se necessario

- Allegato A se l'impresa ha almeno un'impresa partner (ed eventuali schede supplementari)
- Allegato B se l'impresa ha almeno un'impresa collegata (ed eventuali schede supplementari)

Calcolo dei dati per le imprese collegate o partner ⁽¹⁾ (cfr. nota esplicativa)

Periodo di riferimento ⁽²⁾:

	Effettivi (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1. Dati ⁽²⁾ dell'impresa richiedente o dei conti consolidati [<i>riporto dalla tabella B(1) dell'allegato B ⁽³⁾</i>]			
2. Dati ⁽²⁾ aggregati in modo proporzionale di tutte le (eventuali) imprese associate [<i>riporto dalla tabella A dell'allegato A</i>]			
3. Somma dei dati ⁽²⁾ di tutte le imprese collegate (eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla riga 1 [<i>riporto dalla tabella B(2) dell'allegato B</i>]			
Totale			

^(*) In migliaia di euro.

⁽¹⁾ Definizione, articolo 6, paragrafi 2 e 3.

⁽²⁾ Tutti i dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso e sono calcolati su base annua. Per le imprese di recente costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati vengono stimati in buona fede ad esercizio in corso (definizione, articolo 4).

⁽³⁾ I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

I risultati della riga «Totale» vanno riportati nella tabella «dati che determinano la categoria d'impresa» della dichiarazione.

ALLEGATO A

Impresa partner

Per ogni impresa per la quale è stata compilata la «scheda di partenariato» [una scheda per ogni impresa partner dell'impresa richiedente e per le imprese partner delle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei conti consolidati ⁽¹⁾], i dati della corrispondente tabella «partenariato» vanno riportati nella tabella riassuntiva seguente:

Tabella A

Impresa partner (indicare nome/identificazione)	Effettivi (ULA)	Fatturato	Totale di bilancio (*)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

(Se necessario, aggiungere pagine o ingrandire la tabella)

NB:

Questi dati risultano da un calcolo proporzionale effettuato nella «scheda di partenariato» compilata per ogni impresa partner diretta o indiretta.

I dati indicati nella riga «Totale» della tabella di cui sopra vanno riportati alla riga 2 (riguardante le imprese partner) della tabella dell'allegato alla dichiarazione.

⁽¹⁾ Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad un tasso inferiore a quello di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo (definizione, articolo 6, paragrafo 3, secondo comma).

SCHEDA DI PARTENARIATO

1. Identificazione precisa dell'impresa PARTNER

Nome o ragione sociale

Indirizzo della sede sociale.....

N. di registro o di partita IVA ⁽¹⁾.....

Nome e qualifica del o dei dirigenti principali ⁽²⁾

2. Dati relativi all'impresa PARTNER

Periodo di riferimento:

	Effettivi (ULA)	Fatturato (*)	Totale bilancio (*)
Dati lordi			

(*) In migliaia di euro.

NB: I dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa partner, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa partner, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa partner ⁽³⁾. In caso di necessità aggiungere «schede di collegamento» per le imprese collegate non riprese tramite consolidamento.

3. Calcolo proporzionale

- a) Indicare con precisione il tasso della partecipazione ⁽⁴⁾ detenuta dall'impresa dichiarante (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa partner), nell'impresa partner oggetto della presente scheda:

.....

Indicare anche il tasso della partecipazione detenuta dall'impresa partner oggetto della presente scheda nell'impresa dichiarante (o nell'impresa collegata):

.....

- b) Tra i due tassi di cui sopra va scelto il più elevato: tale percentuale si applica ai dati lordi indicati nella tabella precedente. Il risultato del calcolo proporzionale va riportato nella tabella seguente:

Tabella «partenariato»

Percentuale:	Effettivi (ULA)	Fatturato (')	Totale di bilancio (')
Risultati proporzionali			

(*) In migliaia di euro.

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella A dell'allegato A.

⁽¹⁾ A scelta degli Stati membri, a seconda delle esigenze.

⁽²⁾ Presidente («Chief executive»), direttore generale o equivalente.

⁽³⁾ Definizione, articolo 6, paragrafo 3, primo comma.

⁽⁴⁾ Va preso in considerazione il tasso più elevato in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad esso va aggiunto il tasso della partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata (definizione, articolo 3, paragrafo 2, primo comma).

ALLEGATO B
Imprese collegate

A) DETERMINARE IL CASO IN CUI SI TROVA L'IMPRESA RICHIEDENTE

- Caso 1:** l'impresa richiedente redige conti consolidati oppure è inclusa tramite consolidamento nei conti consolidati di un'altra impresa collegata [tabella B(1)]
- Caso 2:** l'impresa richiedente o una o più imprese collegate non redigono conti consolidati oppure non sono riprese tramite consolidamento [tabella B(2)].

NB: i dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate a tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento ⁽¹⁾.

B. I METODI DI CALCOLO A SECONDA DEI CASI

Nel caso 1: I conti consolidati servono da base di calcolo. Compilare la tabella B(1)

Tabella B(1)

	Effettivi (ULA) (*)	Fatturato (**)	Totale di bilancio (**)
Totale			

(*) Quando gli effettivi di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli effettivi di tutte le imprese con le quali essa è collegata.

(**) In migliaia di euro.

I dati indicati nella riga «Totale» della tabella B(1) vanno riportati alla riga 1 della tabella dell'allegato alla dichiarazione.

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento

Impresa collegata (nome/identificazione)	Indirizzo della sede sociale	N. di registro o di partita IVA (*)	Nome e qualifica del o dei dirigenti principali (**)
A.			
B.			
C.			
D.			
E.			

(*) A scelta degli Stati membri, a seconda delle esigenze.

(**) Presidente («Chief executive»), direttore generale o equivalente.

NB: le eventuali imprese partner di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento vanno trattate come partner dirette dell'impresa richiedente. All'allegato A vanno quindi aggiunti i loro dati e una «scheda di partenariato».

Nel caso 2: Per ogni impresa collegata (inclusi i collegamenti tramite altre imprese collegate), compilare una «scheda di collegamento» e procedere all'aggiunta dei conti di tutte le imprese collegate compilando la tabella B(2) qui di seguito.

⁽¹⁾ Definizione, articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

Tabella B (2)

Impresa n.:	Effettivi (ULA)	Fatturato (**)	Totale di bilancio (**)
1. (*)			
2. (*)			
3. (*)			
4. (*)			
5. (*)			
Totale			

(*) Aggiungere una «scheda di collegamento» per ogni impresa.

(**) In migliaia di euro.

I dati indicati alla riga «Totale» della tabella di cui sopra vanno riportati alla riga 3 (riguardante le imprese collegate) della tabella dell'allegato alla dichiarazione.

SCHEDA DI COLLEGAMENTO — N. ...

(solo per ogni impresa collegata, non ripresa tramite consolidamento nella tabella B)

1. Identificazione precisa dell'impresa

Nome o ragione sociale

Indirizzo della sede sociale

N. di registro o di partita IVA ⁽¹⁾Nome e qualifica del o dei dirigenti principali ⁽²⁾**2. dati relativi all'impresa**

Periodo di riferimento:

	Effettivi (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati vanno riportati nella *tabella B(2)* dell'allegato B.

NB: i dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese partner delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati ⁽³⁾.

Tali imprese partner vanno trattate come partner diretti dell'impresa richiedente. All'allegato A vanno quindi acclusi i loro dati e una «scheda di partenariato».

⁽¹⁾ A scelta degli Stati membri, a seconda delle esigenze⁽²⁾ Presidente («Chief executive»), direttore generale o equivalente⁽³⁾ Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad un tasso inferiore a quello di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo (definizione, articolo 6, paragrafo 3, secondo comma)